

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

2001/463/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2001, in un procedimento ex articolo 82 del trattato CE (Caso COMP D3/34493 — DSD) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1106]** ..... 1

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2001

in un procedimento ex articolo 82 del trattato CE

(Caso COMP D3/34493 — DSD)

[notificata con il numero C(2001) 1106]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## A. I FATTI

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 54,

visto il regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la decisione della Commissione, del 25 ottobre 1996, di avviare il procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito agli addebiti sollevati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE <sup>(3)</sup>,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti in data 19 febbraio 2001,

## I. IL PROCEDIMENTO E LE IMPRESE INTERESSATE

- (1) In data 2 settembre 1992 la SpA «Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland» di Colonia (in prosieguo DSD) ha notificato una serie di accordi, allo scopo di ottenere una attestazione negativa ovvero la concessione di una deroga al divieto di accordi. La DSD gestisce in Germania un sistema, esteso a tutto il territorio federale, di raccolta e di riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi per la vendita di prodotti. Il sistema è inteso a rendere effettiva l'applicazione del decreto tedesco sugli imballaggi. La notifica riguarda gli accordi (statuto sociale, contratto di prestazione di servizi, contratto di utilizzazione del marchio, contratti di garanzia) su cui si fonda la gestione di tale sistema.
- (2) Tredici terzi interessati hanno comunicato le proprie osservazioni dopo la pubblicazione della comunicazione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, mediante la quale la Commissione dichiarava la propria intenzione di assumere una posizione favorevole rispetto agli accordi in questione <sup>(4)</sup>. I terzi hanno rilevato che tale contratto andrebbe a scapito della concor-

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 4.

renza in quanto provocherebbe un doppio esborso qualora il licenziatario si servisse di un fornitore alternativo ad integrazione dei servizi di DSD, rendendo di conseguenza soluzioni di questo tipo non interessanti dal punto di vista economico.

- (3) Il 19 novembre 1997, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di un'impresa di smaltimento rifiuti concorrente, secondo la quale il contratto di utilizzazione del marchio notificato non consentiva alle imprese interessate, a causa dei prevedibili costi aggiuntivi, di ricorrere ad un concorrente per una parte degli imballaggi.
- (4) Dopo colloqui con i competenti funzionari della Commissione, DSD ha comunicato, in data 15 ottobre 1998, i propri impegni per evitare la duplicazione degli oneri, nel caso in cui un contraente aderisse ad un sistema di esonero dalla raccolta operante a livello regionale.
- (5) In data 3 novembre 1999, la Commissione ha inviato a DSD una lettera nella quale specificava di non trovare sufficienti gli impegni finora assunti da DSD per evitare la duplicazione degli oneri derivanti dal contratto di utilizzazione del marchio. Sarebbe necessario che gli impegni di DSD, relativi finora solo ai sistemi di esonero, venissero estesi anche alle cosiddette soluzioni autonome di smaltimento di una parte degli imballaggi per la vendita.
- (6) In data 15 novembre 1999, i produttori di prodotti per capelli L'Oréal, Wella, Goldwell, Schwarzkopf, la federazione dei fabbricanti di prodotti per parrucchieri e l'impresa di servizi di smaltimento Vfw (di seguito denominati L'Oréal e a.), che intendono organizzare in Germania una soluzione di smaltimento autonoma per il ritiro e il riciclaggio o riutilizzo di imballaggi dei prodotti per capelli utilizzati dai parrucchieri, hanno presentato un reclamo formale alla Commissione. I reclamanti fanno riferimento a comportamenti di DSD a loro avviso abusivi, basati sul contratto di utilizzazione del marchio, che impediscono una soluzione autonoma di smaltimento in concorrenza con DSD. A giudizio di coloro che hanno presentato il reclamo, DSD abusa della propria posizione dominante sul mercato ogni qualvolta vi è una differenza tra l'utilizzato del marchio e l'effettivo e comprovato servizio fornito da DSD.
- (7) Dopo colloqui con i funzionari competenti della Commissione, DSD ha inviato, in data 13 marzo 2000, una lettera contenente due ulteriori impegni. DSD ha inoltre dichiarato di non condividere l'opinione della Commissione sulla necessità di modificare e chiarire l'impegno presentato il 15 ottobre 1998 (considerando 4) e di non ritenere necessaria un'ulteriore modifica dello stesso.
- (8) In data 3 agosto 2000, la Commissione ha inviato a DSD la comunicazione degli addebiti, alla quale DSD ha replicato con lettera del 9 ottobre 2000. In tale lettera

DSD ha anche dichiarato la propria disponibilità ad accettare un ulteriore impegno se questo fosse servito ad eliminare le preoccupazioni della Commissione, impegno che DSD non ha tuttavia rilasciato in seguito. Nella propria lettera del 9 ottobre DSD non ha richiesto un'audizione orale a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2842/98. Con lettera del 21 novembre, DSD ha proposto una nuova versione di impegni e contestualmente richiesto un'audizione orale. Con lettera del 28 novembre, il consigliere-auditore ha comunicato a DSD che, visto il tempo relativamente lungo intercorso tra la presa di posizione scritta di DSD sugli addebiti e la lettera del 21 novembre, non vi era motivo per accettare la richiesta di DSD.

## II. IL DECRETO SUGLI IMBALLAGGI COME CONTESTO GIURIDICO

- (9) Il governo tedesco ha emanato, il 12 giugno 1991, il «Decreto sulla prevenzione dei rifiuti derivanti da imballaggi» (decreto sugli imballaggi). La versione modificata di detto decreto è entrata in vigore il 28 agosto 1998. Lo scopo del decreto sugli imballaggi è evitare o limitare le conseguenze che i rifiuti derivanti dagli imballaggi possono avere sull'ambiente.
- (10) Le disposizioni del decreto si applicano in particolare a chiunque produca o commercializzi imballaggi. Il decreto distingue, all'articolo 3, fra imballaggi per il trasporto, imballaggi per la vendita e imballaggi secondari. Imballaggi per la vendita sono quelli che vengono offerti come unità di vendita e che pervengono al consumatore finale. Ai sensi del decreto sono imballaggi per la vendita anche gli imballaggi del commercio, della gastronomia e di altre imprese di servizi che rendono possibile o facilitano la consegna delle merci al consumatore finale (imballaggi di servizio), nonché piatti e posate monouso. Sono imballaggi per il trasporto quelli che facilitano il trasporto delle merci, che servono a proteggere le merci nel trasporto dal produttore al distributore o che vengono utilizzati per motivi di sicurezza del trasporto e che pervengono al distributore. Gli imballaggi secondari sono imballaggi aggiuntivi a quelli di vendita e che non sono necessari per motivi di igiene, di conservazione o di protezione della merce dal danneggiamento o dall'insudiciamento, per la consegna al consumatore finale.
- (11) L'articolo 3, paragrafi 7 e 8, del decreto definisce i concetti di produttore e di distributore. È definito produttore chi produce imballaggi, materiali da imballaggio o prodotti dai quali vengono direttamente ricavati imballaggi e chi importa imballaggi ai quali si applica il decreto. È definito distributore chi immette in commercio imballaggi, materiali per imballaggio o prodotti dai

quali vengono ricavati imballaggi, o merci contenute in imballaggi, indipendentemente dalla fase in cui interviene. Ai sensi del decreto sono distributori anche le imprese di vendita per corrispondenza. Per consumatore finale si intende, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, primo comma, del decreto, colui che non procede a ulteriore vendita delle merci nella forma in cui sono a lui pervenute.

(12) Disposizioni distinte si applicano agli imballaggi per la vendita, agli imballaggi secondari e a quelli per il trasporto. L'articolo 6, paragrafo 1, del decreto sugli imballaggi impone al distributore di riprendere gratuitamente, nel luogo dell'effettiva consegna o nelle sue immediate vicinanze, gli imballaggi per la vendita, completamente svuotati, utilizzati dal consumatore finale e di indirizzarli al riutilizzo o riciclaggio secondo le disposizioni quantitative previste nell'allegato al decreto (la cosiddetta «soluzione autonoma di smaltimento»). Il distributore deve informare il consumatore finale della possibilità di resa dell'imballaggio mediante indicazioni chiaramente riconoscibili e leggibili (articolo 6, paragrafo 1, terzo comma). L'obbligo di ripresa per il distributore si limita agli imballaggi di tipo, forma e dimensioni relativi alle merci che il distributore ha nel proprio assortimento (articolo 6, paragrafo 1, quarto comma). Per i distributori con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq l'obbligo di ripresa è limitato agli imballaggi delle marche che essi mettono in circolazione (articolo 6, paragrafo 1, quinto comma). Un analogo obbligo di ripresa è previsto per la vendita per corrispondenza, per esempio rendendo possibile la ripresa degli imballaggi a una distanza ragionevole dal consumatore finale (articolo 6, paragrafo 1, sesto comma).

(13) La Germania, in risposta ai quesiti posti dalla Commissione, ha comunicato che le quote previste devono essere ottenute esclusivamente mediante il ritiro degli imballaggi di vendita sul luogo dell'effettiva consegna o nelle immediate vicinanze e che lo smaltimento eventualmente organizzato presso le abitazioni non può essere incluso in tali quote. Il Tribunale di Colonia ha invece ammesso che la quota non deve necessariamente essere raggiunta solo attraverso la raccolta nelle vicinanze dell'esercizio commerciale<sup>(5)</sup>. Gli imballaggi ritirati dal distributore ai sensi del paragrafo 1 del decreto devono a loro volta essere ripresi dal produttore o dal distributore per nuova utilizzazione o per trasformazione dei materiali al di fuori del sistema pubblico di smaltimento dei rifiuti.

(14) Ai sensi dell'articolo 11 del decreto sugli imballaggi, per l'adempimento degli obblighi di ripresa e di riutilizzo i produttori e i distributori possono ricorrere anche all'opera di terzi.

(15) L'obbligo di ripresa diretta non sussiste, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del decreto sugli imballaggi, per i produttori e distributori partecipanti a un sistema che garantisca, in tutta la zona di approvvigionamento del distributore, la raccolta regolare degli imballaggi per la vendita usati, al domicilio dello stesso consumatore finale o in prossimità di esso. Il sistema deve anche rispettare determinate quote di riutilizzo o riciclaggio. Non sussiste per legge alcun obbligo di partecipare a un sistema così istituito relativamente agli imballaggi per la vendita, ma le imprese che non vi partecipano restano vincolate all'obbligo di ripresa diretta. L'ambito di attività di un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, del decreto è limitato alle confezioni per la vendita presso il consumatore finale privato<sup>(6)</sup>. Per consumatori finali privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, secondo comma, del decreto si intendono abitazioni familiari e luoghi analoghi presso i quali possono pervenire gli imballaggi, in particolare pubblici esercizi, hotel, mense, amministrazioni, caserme, ospedali, istituti scolastici, enti di beneficenza e lavoratori autonomi, nonché aziende agricole e laboratori artigianali (ad eccezione delle tipografie ed altre aziende di lavorazione della carta), che possono eliminare i rifiuti in contenitori destinati alla raccolta di tipo domestico di carta, cartone, cartonaggi e imballaggi leggeri, di una portata massima di 1 100 litri per tipo di materiale e con un ritmo di scarico di tipo domestico.

(16) Ai sensi dell'allegato I, punto 4, paragrafo 2, del decreto sugli imballaggi, produttori e consumatori devono rendere nota la partecipazione ad un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, del decreto mediante indicazione apposta sugli imballaggi o con altre opportune misure (ad esempio informando i clienti sul punto di vendita o mediante un avviso apposto sulla confezione). Il decreto sugli imballaggi non prevede ammende nel caso in cui un imballaggio sia contrassegnato con il marchio di un determinato sistema senza effettivamente partecipare allo stesso<sup>(7)</sup>.

<sup>(6)</sup> Cfr. articolo 6, paragrafo 3, articolo 3, paragrafo 1, n. 2, e paragrafo 10, allegato I, paragrafo 1, terzo comma, del decreto sugli imballaggi.

<sup>(7)</sup> [Domanda della Commissione:] «Il decreto sui rifiuti consente che una linea di imballaggio sia contrassegnata sempre nel medesimo modo anche se viene in parte smaltita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi (ad esempio nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nono comma, del decreto), tenendo conto del fatto che il distributore non può prevedere quali imballaggi verranno smaltiti nelle vicinanze delle abitazioni e quali nelle vicinanze degli esercizi commerciali?» [Risposta della Germania:] «Il decreto sugli imballaggi non prevede un'ammenda in caso un imballaggio sia contrassegnato con il marchio di un sistema ex allegato I, n. 4, secondo comma, senza effettivamente partecipare allo stesso. Il marchio può tuttavia eventualmente essere soggetto ad altre norme giuridiche; ad esempio possono essere di applicazione disposizioni del diritto dei marchi.»

<sup>(5)</sup> Landgericht Köln, sentenza del 13 gennaio 2000, rif. 31 0 991/99.

- (17) L'omologazione del sistema di raccolta in tutta la zona di approvvigionamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto, viene effettuata dalle autorità regionali competenti con apposito avviso di certificazione («Feststellungsbescheid»). L'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, prevede inoltre che il sistema venga adeguato agli esistenti sistemi di raccolta e riciclaggio o riutilizzo degli enti preposti allo smaltimento dei rifiuti. In pratica il riconoscimento del sistema da parte dell'autorità competente del Land avviene solo se vi è la «dichiarazione di approvazione» dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti. Ciò significa che i comuni/distretti devono aver approvato per il rispettivo territorio la conclusione del contratto fra il gestore del sistema e l'impresa di smaltimento.
- (18) I requisiti quantitativi sono determinati in un allegato al decreto. Fino alla modifica del decreto sugli imballaggi le quote di raccolta e di cernita dovevano essere definite sulla base del totale dei materiali da imballaggio nella zona (ossia Land) di riferimento. A partire dal 1° giugno 1995 il sistema doveva dunque provvedere complessivamente alla raccolta dell'80 % di tutti i materiali da imballaggio. Rispetto al totale dei materiali raccolti doveva procedersi alla selezione di materiali riutilizzabili nella misura del 90 % per il vetro, per la lamiera e per l'alluminio e dell'80 % per il cartone, la carta, la plastica e i materiali misti di imballaggio. Per il periodo compreso tra il 1993 e il 30 giugno 1995 le quote previste erano ridotte.
- (19) Dopo l'entrata in vigore della versione modificata del decreto sugli imballaggi, questo metodo di calcolo assoluto è stato sostituito da un metodo riferito ai singoli sistemi (ossia agli imballaggi per la vendita che rientrano nel singolo sistema). Inoltre, anche i produttori e i distributori che non partecipano ad un sistema a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto devono in futuro dimostrare questi requisiti quantitativi. A partire dal 1° gennaio 2000, i gestori di sistemi ex articolo 6, paragrafo 3, che coprono tutto il territorio, relativamente agli imballaggi per i quali produttori e distributori si associano al loro sistema, nonché i produttori e distributori che decidono per una soluzione di smaltimento autonomo, devono provvedere ad un riutilizzo del 75 % degli imballaggi in vetro, del 70 % degli imballaggi in lamiera bianca e di carta o cartone, nonché del 60 % degli imballaggi misti. Almeno il 60 % degli imballaggi in plastica deve essere riciclato o riutilizzato in modo da utilizzare almeno il 60 % di questa quota in un procedimento che sostituisca materiali nuovi equivalenti o mediante il quale la plastica possa essere ulteriormente lavorata e riutilizzata (il cosiddetto procedimento di riutilizzo dei materiali). Gli imballaggi fatti di materiali per i quali non esistono metodi concreti di riutilizzo o riciclaggio devono essere materialmente riciclati o così utilizzati nella misura in cui ciò sia tecnicamente o scientificamente fattibile. In caso di sistemi autonomi, il rispetto dei requisiti di ripresa e riciclaggio o riutilizzo deve essere comprovato da un esperto indipendente sulla base di documentazione verificabile (allegato I, punto 2, paragrafo 1). Nel caso di un sistema che assolva gli obblighi di raccolta e riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi per conto di coloro che vi sarebbero tenuti e che ne risultano pertanto esonerati (cosiddetto «sistema di esonero»), devono essere dimostrate in maniera verificabile le quantità raccolte e riutilizzate o riciclate. Su richiesta delle autorità competenti, la prova deve essere confermata mediante il rapporto di un esperto indipendente (allegato I, punto 3, paragrafo 4).
- (20) La Germania ha comunicato che è possibile la combinazione tra soluzione autonoma di smaltimento e partecipazione ad un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, e che è dunque possibile partecipare ad un sistema di questo tipo con una quantità determinata di imballaggi. È necessario tuttavia assicurare la trasparenza per i consumatori e per le autorità circa gli imballaggi per i quali esiste o meno un dovere di ripresa presso l'esercizio commerciale o nelle sue immediate vicinanze. La Germania ha inoltre confermato che il decreto sugli imballaggi lascia al consumatore piena facoltà di decidere se lasciare l'imballaggio nel negozio, riportarlo o depositarlo in un luogo di smaltimento vicino alla sua abitazione <sup>(8)</sup>.
- (21) Nella misura in cui i distributori e i produttori non rispettano gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, primo comma, del decreto sugli imballaggi mediante ripresa nel luogo di distribuzione, essi devono, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, nono comma (in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 7, quarto comma), garantirne il rispetto mediante un sistema ex paragrafo 3. La Germania ha inoltre comunicato che coloro che provvedono autonomamente allo smaltimento dei rifiuti (cosiddetta «soluzione di smaltimento autonoma») e che non hanno raggiunto la quota sono obbligati a partecipare ad un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, con la quantità di imballaggi necessaria a raggiungere la quota prescritta.
- (22) Anche per gli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi secondari esistono analoghi obblighi di ripresa. Non esiste tuttavia la possibilità di essere esonerati da tali obblighi partecipando ad un sistema, né sono previste quote

<sup>(8)</sup> [Domanda della Commissione:] «È vero che, ai sensi del decreto sui rifiuti, il consumatore finale è libero di decidere se lasciare l'imballaggio nel negozio, riportarlo o depositarlo in un luogo di smaltimento vicino alla sua abitazione?» [Risposta della Germania:] «Il decreto sugli imballaggi non contiene alcuna disposizione specifica che obblighi il consumatore finale alla resa degli imballaggi. La risposta è quindi affermativa.»

da raggiungere o integrare. I distributori che offrono le merci contenute in imballaggi secondari sono obbligati a rimuovere tali imballaggi all'atto della consegna della merce ai consumatori finali ovvero a dare la possibilità ai consumatori finali di restituire gli imballaggi gratuitamente presso il punto vendita. Qualora il consumatore finale mantenga la merce nell'imballaggio secondario, si applicano le disposizioni previste per gli imballaggi per la vendita.

(23) Già nel 1993 la Germania aveva comunicato, in risposta ai quesiti posti dalla Commissione, che l'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi non deve essere interpretato in modo da permettere solo la realizzazione di un sistema di smaltimento unico. Il decreto consentirebbe la realizzazione di altri sistemi di smaltimento degli imballaggi di vendita. Non sarebbe nelle intenzioni del legislatore consentire, a livello federale o di singolo Land, solo la realizzazione di un sistema unico.

(24) Secondo le spiegazioni fornite dalla Germania sulla nuova versione del decreto, esso avrebbe fra i suoi principali scopi una maggiore promozione della concorrenza che verrebbe incoraggiata, tra l'altro, dal fatto che in futuro le prestazioni relative alla raccolta, cernita e riutilizzo o riciclaggio dei rifiuti verrebbero appaltate mediante una procedura che garantisca la concorrenza e che permetta il riutilizzo o riciclaggio di determinati imballaggi a condizioni concorrenziali. Devono inoltre essere resi noti i costi per la ripresa, la cernita nonché il riciclaggio o riutilizzo oppure l'eliminazione dei singoli materiali da imballaggio.

### III. IL SISTEMA DI RACCOLTA E DI RIUTILIZZO GESTITO DA DSD

(25) La DSD è l'unica impresa che gestisca su tutto il territorio della Germania un sistema di raccolta e di riutilizzo degli imballaggi di vendita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi. A tale riguardo essa ha ottenuto il riconoscimento delle autorità competenti di tutti i Länder all'inizio del 1993. Il sistema, gestito dal 1992 e completamente operativo dal 1993, è definito «secondo» sistema («Duales System»), poiché la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi vengono realizzati commercialmente da privati, al di fuori del sistema pubblico di gestione dei rifiuti.

(26) Accanto alla DSD esistono alcune altre imprese che organizzano anch'esse la ripresa e il riutilizzo di determinati imballaggi per la vendita. Non si tratta però di sistemi di raccolta e riutilizzo che coprono tutto il terri-

torio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi. Tali imprese operano piuttosto nella qualità di terzi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 11 del decreto, cioè si assumono direttamente l'obbligo di raccolta incombente ai produttori ovvero ai distributori. Numerose altre imprese si occupano poi della raccolta e del riciclaggio degli imballaggi per il trasporto.

(27) La DSD si finanzia con le quote versate dalle imprese aderenti al sistema, attraverso il c.d. contratto di utilizzazione del marchio («Zeichennutzungsvertrag»), che dà diritto all'impresa contraente, dietro versamento del corrispettivo, di utilizzare sui propri imballaggi il marchio «Der grüne Punkt» («Il punto verde»), nonché all'effettiva prestazione del servizio che la esonera dall'obbligo di ripresa di tali imballaggi per la vendita.

(28) Il fatturato della DSD è ammontato nel 1994 a 3,4 miliardi di DEM. Quello previsto dalla società per il 1999 ammonta a circa 3,8 miliardi di DEM. Nel 1998 la società ha trattato circa 5,6 milioni di tonnellate di imballaggi di vendita. Nello stesso anno circa 17 000 imprese hanno partecipato al sistema. Si calcola che siano stati conclusi contratti di utilizzazione del marchio per circa il 70 % di tutti gli imballaggi per la vendita immessi in commercio in Germania. Nella seguente tabella è illustrato il rapporto tra gli imballaggi trattati da DSD e il volume complessivo degli imballaggi per il periodo 1995-1998:

	1995	1996	1997	1998
Imballaggi per la vendita usati trattati da DSD <sup>(1)</sup> in milioni di t.	5,06	5,45	5,61	5,60
Consumo di imballaggi per la vendita consumatori finali privati in milioni di t.	6,96	6,87	6,85	6,86
Consumo complessivo imballaggi per la vendita in milioni di t.	7,91	7,81	7,81	7,85
Quota DSD nel consumo complessivo di imballaggi per la vendita	63,97 %	69,78 %	71,83 %	71,34 %
Quota DSD nel consumo di imballaggi per la vendita dei consumatori finali privati	72,70 %	79,33 %	81,90 %	81,63 %

<sup>(1)</sup> Tutte le stime sull'uso di imballaggi per la vendita sono della società di ricerche di mercato GVM — Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung Wiesbaden, in particolare «Recycling-Bilanz für Verpackungen», marzo 1999. I dati sugli imballaggi per la vendita usati trattati da DSD sono forniti dall'impresa stessa.

- (29) La DSD non raccoglie direttamente gli imballaggi di vendita, bensì si avvale a questo fine di imprese locali (comunali o private) di smaltimento dei rifiuti, con le quali ha stipulato dei contratti di prestazione di servizi. Vi sono in totale 546 distretti di raccolta. Alcune imprese hanno stipulato contratti relativamente a più distretti. La DSD ha concluso contratti di prestazione di servizi in totale con 537 imprese. Alcune di queste imprese di smaltimento dei rifiuti sono a loro volta inserite in gruppi più vasti di associazioni di imprese. A termini del contratto di prestazione di servizi, l'incaricato dello smaltimento dei rifiuti ha il compito esclusivo di raccogliere e selezionare gli imballaggi di vendita in un determinato distretto, presso i nuclei famigliari e presso determinate imprese commerciali. L'incaricato dello smaltimento non provvede direttamente in tutti i casi alla raccolta e alla selezione degli imballaggi, poiché spesso, per determinati materiali di imballaggio si ricorre a imprese in subappalto.
- (30) Il sistema creato dalla DSD raccoglie imballaggi per la vendita realizzati in tutti i tipi di materiali. La raccolta viene effettuata sia mediante contenitori installati presso le abitazioni, nei quali vengono depositati gli imballaggi usati, oppure attraverso la regolare raccolta o evacuazione di sacchi di plastica o di contenitori distribuiti dal gestore ai nuclei famigliari. La cernita dei materiali raccolti rientra fra i compiti dell'incaricato dello smaltimento dei rifiuti e normalmente viene effettuata presso imprese specializzate. L'incaricato dello smaltimento tratta tutti gli imballaggi depositati nei contenitori predisposti. Gli altri oggetti depositati nei contenitori vengono eventualmente trattati anch'essi ai fini della riutilizzazione ovvero semplicemente rimossi come rifiuti. Normalmente le imprese di smaltimento dei rifiuti raccolgono oltre agli imballaggi di carta e di cartone anche vecchia carta stampata (giornali e riviste), che rappresenta la parte più importante (circa il 75 %) di questo tipo di materiali. La raccolta di carta stampata non rientra fra i compiti della DSD e non viene da questa retribuita.
- (31) I materiali sottoposti a cernita sono trattati ai fini della riutilizzazione dagli incaricati della gestione dei rifiuti, esclusivamente o in collaborazione con terzi, oppure consegnati a questo fine a terzi c.d. garanti, che si sono impegnati con la DSD a provvedere al riciclaggio degli imballaggi usati. Questi garanti sono delle società finanziate dalle industrie produttrici dei singoli materiali di imballaggio ovvero costituite appositamente per la commercializzazione e il riutilizzo dei materiali raccolti. In conformità delle disposizioni del decreto sugli imballaggi il riciclaggio deve avvenire in modo da consentire la riutilizzazione dei materiali, l'incinerazione o il deposito in discariche che non costituiscono forme di riciclaggio.
- (32) Il sistema gestito dalla DSD non provvede alla raccolta di tutti gli imballaggi per la vendita ai sensi del decreto
- sugli imballaggi, bensì soltanto di quelli eliminati presso le abitazioni famigliari e luoghi assimilabili, e non si occupa degli imballaggi per il trasporto. Questa limitazione del settore di attività della DSD è stata disposta dal Bundeskartellamt, l'autorità federale tedesca competente in materia di accordi fra imprese.
- (33) Il Bundeskartellamt si è opposto in più occasioni a progetti della DSD tendenti all'ampliamento del suo settore di attività.
- (34) Nell'ottobre 1992, la DSD aveva manifestato l'intenzione di provvedere anche alla raccolta dei rifiuti di imballaggi per la vendita delle grandi imprese e delle industrie. Aveva poi rinunciato al progetto, avendo l'ufficio federale obiettato che ciò avrebbe condotto a una esclusione dal mercato delle imprese di gestione dei rifiuti non legate contrattualmente alla DSD. Il Bundeskartellamt in questa occasione aveva ritenuto che alla sua posizione non potessero fare ostacolo le disposizioni aggiuntive contenute negli avvisi di certificazione delle competenti autorità locali, che espressamente contemplavano tale progetto della DSD. In esito alla procedura si era stabilito che alla DSD fosse consentito provvedere alla raccolta dei rifiuti di ristoranti, mense, ospedali, amministrazioni, istituti scolastici, caserme, studi professionali e imprese artigianali, escluse le tipografie e le aziende di trasformazione della carta, con la stessa periodicità e prelevando i rifiuti dai contenitori normalmente a disposizione dei nuclei famigliari, di capacità volumetrica non superiore ai 1 100 litri per tipo di materiale.
- (35) Successivamente il Bundeskartellamt ha formalmente vietato alla DSD, con decisione del 24 giugno 1993, di estendere la sua attività agli imballaggi per trasporto e agli imballaggi per la vendita di uso non corrente nella vendita al dettaglio. Oggetto di tale divieto è stato il progetto della DSD di provvedere alla raccolta di rifiuti di imballaggi per la vendita e per il trasporto, realizzati in carta o cartone e in plastica, presso le grandi imprese e presso le industrie, ricorrendo a una società affiliata. L'ufficio federale ha ritenuto che tale concentrazione della domanda di servizi di gestione dei rifiuti configurasse una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 1 delle disposizioni di legge tedesche sulla limitazione della concorrenza (GWB). La DSD non ha impugnato tale decisione.

IV. IL CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO IN QUANTO ACCORDO OGGETTO DI ESAME

- (36) I rapporti giuridici fra la DSD e le imprese aderenti al sistema sono regolati in un contratto tipo, il cosiddetto

- contratto di utilizzazione del marchio «Il punto verde» (in prosieguo denominato per lo più «il contratto»). Il contratto è stato modificato più volte dopo la notifica e la versione attuale è quella del 5 settembre 1994.
- (37) Ai sensi del contratto, DSD è titolare del marchio depositato «Il punto verde» e concede a produttori e distributori il diritto di contrassegnare gli imballaggi per la vendita che entrano nel sistema secondo le disposizioni di un contratto uniforme di utilizzazione del marchio. DSD autorizza l'utilizzazione del marchio per gli imballaggi per la vendita, che devono essere specificati (articolo 1, paragrafo 1, del contratto).
- (38) La DSD garantisce all'impresa partecipante (denominata nel contratto concessionaria del marchio) l'organizzazione su tutto il territorio nazionale di un servizio di raccolta, di cernita e di valorizzazione degli imballaggi per la vendita usati, in modo da liberare i fabbricanti e i distributori degli imballaggi per la vendita inclusi nel sistema dagli obblighi di ripresa e di riciclaggio derivanti dal decreto sugli imballaggi (articolo 2 del contratto).
- (39) L'impresa concessionaria del marchio è obbligata ad apporlo su tutti gli imballaggi dichiarati destinati all'uso sul territorio nazionale, secondo modalità prestabilite e in modo visibile per il consumatore finale. La DSD può esentare il contraente da questo obbligo (articolo 3, paragrafo 1, del contratto).
- (40) La parte contraente deve versare un corrispettivo a DSD per tutti gli imballaggi da essa distribuiti, nell'ambito del contratto, con il marchio «Il punto verde» sul territorio della Repubblica federale, salvo deroghe concesse mediante accordo scritto e distinto (articolo 4, paragrafo 1, del contratto, ripetuto all'articolo 5, paragrafo 1, senza possibilità di eccezioni).
- (41) L'ammontare del corrispettivo per la licenza di utilizzazione è determinato in funzione del tariffario del 1° gennaio 1995 (cfr. articolo 4, paragrafo 2, del contratto). Il corrispettivo viene calcolato sommando due componenti, una collegata al peso, l'altra al tipo di articolo. Il primo elemento è funzione del peso dell'imballaggio e dipende dal tipo di materiale usato. Il secondo dipende dal volume ovvero dalla superficie dell'imballaggio.
- (42) La DSD può decidere unilateralmente di adeguare il corrispettivo per la licenza di utilizzazione. L'aumento o la riduzione dell'importo previsto vengono decretati
- tenendo conto dei seguenti principi: i corrispettivi vengono calcolati senza margini di utili, poiché sono destinati esclusivamente a coprire i costi imputabili alla raccolta, alla cernita e al riciclaggio, oltre che le spese amministrative indispensabili (cfr. articolo 4, paragrafo 3, del contratto). I costi del sistema devono essere calcolati imputandoli per quanto possibile ai singoli tipi di materiali e agli effetti rispettivi sull'ambiente.
- (43) Il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta due mesi prima della scadenza (articolo 16). Il concessionario è legittimato a risolvere il contratto con un preavviso di sei mesi, nel caso in cui cessi l'attività di commercializzazione in Germania degli imballaggi dichiarati (articolo 11, paragrafo 1).
- Il concessionario del marchio è libero di dichiarare tutta la gamma di imballaggi o soltanto alcuni imballaggi determinati.
- (44) La DSD è titolare unica dei diritti di utilizzazione del marchio «Il punto verde» in Germania. Per l'utilizzo di tale marchio al di fuori della Germania, in particolare nel territorio della Comunità, DSD ha trasmesso i diritti sotto forma di licenza generale a ProEurope (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.), impresa con sede a Bruxelles.
- (45) Anche in altri Stati membri sono stati realizzati negli ultimi anni sistemi privati comparabili di ripresa e di esonero. Anche molti di questi sistemi utilizzano, sulla base di un contratto di licenza con ProEurope, il marchio «Il punto verde». Si tratta attualmente di Eco-Emballages SA (Francia), Altstoff Recycling Austria AG (Austria), asbl Fost plus vzw (Belgio), Sociedade Ponto Verde SA (Portogallo), Ecoembalajes España (Spagna), Valorlux A.S.B.L. (Lussemburgo) e Repak Limited (Irlanda). Molti di questi sistemi hanno raggiunto una posizione paragonabile a quella di DSD sui rispettivi mercati.
- (46) La licenza generale per la trasmissione dei diritti di utilizzo a ProEurope e i contratti di licenza conclusi tra ProEurope e i singoli sistemi non costituiscono oggetto della presente decisione.
- (47) La DSD ha assunto nei confronti della Commissione gli obblighi appresso specificati.

#### V. GLI IMPEGNI ASSUNTI DA DSD

- (48) Onde garantire una determinazione trasparente ed adeguata del corrispettivo per le licenze DSD ha accettato il seguente impegno:
- (49) «La società Duales System Deutschland AG si impegna a determinare i corrispettivi per le licenze e/o le basi di calcolo per l'utilizzazione del marchio "Il punto verde" di modo che i costi del sistema vengano aggiunti alle frazioni materiali in maniera giustificata dalla loro origine, nonché a farli esaminare ad intervalli adeguati da esperti (ad esempio revisori dei conti).»
- (50) Il contratto non distingue tra le imprese con sede in Germania e quelle con sede in altri paesi membri dello Spazio economico europeo. Di conseguenza DSD ha accettato il seguente impegno:
- (51) «La società Duales System Deutschland AG si impegna a stipulare contratti con i produttori e i distributori di imballaggi per la vendita aventi sede nella Comunità europea o nello Spazio economico europeo ai fini dell'utilizzazione del marchio "Il punto verde", nell'ambito di applicazione del decreto sugli imballaggi. La società Duales System Deutschland AG si impegna a non applicare ai contraenti aventi sede negli Stati indicati al precedente punto 1 trattamenti differenziati rispetto a quelli applicati ai contraenti ai quali si applica il decreto tedesco sugli imballaggi. Gli impegni assunti ai punti 1 e 2 che precedono non ammettono deroghe se non per giustificati motivi. In tal caso la Duales System Deutschland AG è obbligata a informare immediatamente la Commissione.»
- (52) Poiché in determinati casi per motivi giuridici, tecnici, organizzativi o di altra natura non è possibile escludere che l'utilizzazione del marchio «Il punto verde» non coincida con l'effettivo e/o previsto utilizzo delle prestazioni, DSD, in considerazione delle preoccupazioni espresse dalla Commissione, ha accettato i seguenti impegni:
- (53) Nel caso in cui gli imballaggi vengano messi in circolazione sia in Germania che in altri Stati membri dello Spazio economico europeo e che sia prevista una partecipazione al sistema DSD in Germania, DSD ha accettato il seguente impegno:
- (54) «All'interno della Comunità europea e dello Spazio economico europeo la SpA Duales System Deutschland può esigere un corrispettivo per la licenza di utilizzazione del marchio "Il punto verde" soltanto per gli imballaggi commercializzati nell'ambito territoriale di applicazione del decreto sugli imballaggi. In caso di esportazione di imballaggi dall'ambito territoriale di applicazione del decreto sugli imballaggi verso altri Stati membri della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, per i quali sia già stato versato il corrispettivo per l'utilizzazione del marchio "Il punto verde" la DSD è obbligata a rimborsare l'importo già corrisposto. Tale obbligo sussiste soltanto ove il produttore o il distributore provino di aver già provveduto al versamento del corrispettivo previsto per gli imballaggi e di non averne già chiesto il rimborso. Esso sussiste anche rispetto ai produttori e ai distributori che non dispongono di un proprio contratto di utilizzazione del marchio "Il punto verde". La Duales System Deutschland SpA è vincolata a trattare con riservatezza le informazioni ottenute in tal modo sui fornitori e i clienti dei produttori e dei distributori in questione.»
- (55) Poiché l'ambito di attività di un sistema ex articolo 6, terzo comma, del decreto sugli imballaggi è limitato agli imballaggi per la vendita che si trovano presso i consumatori finali privati (considerando 15), vi può essere un complesso di casi nei quali gli imballaggi uniformi per destinazione vengono a trovarsi in parte presso il consumatore finale e in parte presso il distributore (nel qual caso non si tratta di imballaggi per la vendita e ad essi non si applicano i sistemi a norma dell'articolo 6, paragrafo 3) e/o in un ambito industriale al quale non si applicano i sistemi ex articolo 6, paragrafo 3. In questo contesto DSD ha accettato il seguente impegno:
- (56) «Nel caso in cui la Duales System Deutschland AG si trovi nell'impossibilità giuridica di procedere, in determinati punti, alla raccolta degli imballaggi per la vendita usati, essa è obbligata a rinunciare per iscritto a una parte adeguata del corrispettivo, nei confronti dei produttori e dei distributori che non sono conseguentemente in grado di utilizzare il marchio "Il punto verde" in modo sostanzialmente conforme alla gestione dei rifiuti nei punti in questione.»
- (57) La rinuncia al corrispettivo per la licenza viene trasformata in accordi aggiuntivi al contratto di utilizzazione del marchio (cosiddetti accordi di frazionamento). Tali accordi stabiliscono la quota e il concetto di frazionamento. Finora DSD ha concluso accordi aggiuntivi in dodici settori. L'impresa ha dichiarato che gli accordi di frazionamento non costituiscono oggetto della notifica. La conclusione e il contenuto di tali accordi non sono oggetto della presente decisione.
- (58) Qualora dei sistemi ex articolo 6, paragrafo 3, limitati ad uno o più Länder costituiscano un'alternativa al sistema DSD, è possibile che imballaggi uniformi per destinazione rientrino in un sistema alternativo in questi

- Länder, mentre utilizzano il sistema DSD negli altri. Per casi di questo genere DSD ha accettato il seguente impegno:
- (59) «Nel caso in cui venissero realizzati sistemi alternativi all'attuale Duales System, operanti a livello regionale e riconosciuti formalmente dalle competenti autorità dei Länder ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi, la Duales System Deutschland SpA è disposta ad applicare il contratto di utilizzazione del marchio in modo tale che venga offerta ai licenziatari la possibilità di partecipare a tali sistemi per una parte dei propri imballaggi. Per gli imballaggi che rientrano in tale sistema operativo in maniera documentata la Duales System Deutschland AG non richiederà alcun corrispettivo a norma del contratto di utilizzazione del marchio. Un'ulteriore condizione per l'esenzione dal pagamento del corrispettivo per gli imballaggi contrassegnati con il marchio "Il punto verde" è il fatto che non venga pregiudicata la tutela di detto marchio.»
- (60) Nel caso in cui produttori e distributori adottino una soluzione autonoma di smaltimento per una parte degli imballaggi per la vendita e per la restante parte aderiscano al sistema DSD, l'impresa ha accettato il seguente impegno:
- (61) «Qualora distributori e produttori organizzino la ripresa e il riutilizzo o riciclaggio di una parte degli imballaggi messi in circolazione nell'ambito di applicazione del decreto sugli imballaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e/o 2 (se del caso in combinato disposto con l'articolo 11), di detto decreto, mentre utilizzano per i rimanenti imballaggi il sistema DSD (articolo 6, paragrafo 1, nono comma), la Duales System Deutschland AG non richiederà alcun corrispettivo sulla base del contratto di utilizzazione del marchio per la parte di imballaggi ripresa in maniera documentata ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e/o 2, del decreto. La relativa prova va fornita secondo le disposizioni di cui all'allegato I, punto 2, del decreto sugli imballaggi.»
- (62) Per i casi in cui gli imballaggi uniformi per destinazione vengano messi in circolazione sia in Germania che in uno o più paesi membri dello Spazio economico europeo e partecipino, in un altro Stato membro o in vari altri Stati membri, ad un sistema di ripresa che utilizzi il marchio «Il punto verde» pur senza aderire al sistema DSD in Germania, DSD ha accettato il seguente impegno:
- (63) «La Duales System Deutschland AG non può richiedere alcun corrispettivo per gli imballaggi che partecipano in un altro Stato membro ad un sistema per la raccolta e il riciclaggio o riutilizzo con il marchio "Il punto verde" e che vengono messi in circolazione utilizzando il marchio nella zona di applicazione del decreto sugli imballaggi, qualora l'adempimento degli obblighi derivanti da detto decreto avvenga in maniera diversa e documentata rispetto alla partecipazione al sistema realizzato da DSD-AG ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi. La condizione in questo caso è che sia specificato sull'imballaggio, accanto al marchio "Il punto verde", per esteso o in altra forma adeguata comprensibile per il consumatore finale, che tale imballaggio non partecipa al sistema realizzato da DSD-AG ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.»
- (64) DSD ha dichiarato alla Commissione che l'obbligo di prova contenuto nell'impegno non va compreso nel senso che DSD-AG può prima esigere il corrispettivo e poi restituirlo qualora siano state presentate le prove che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi siano stati effettivamente rispettati. Le imprese interessate non devono invece corrispondere alcun corrispettivo a DSD-AG qualora rispettino effettivamente i requisiti previsti dall'impegno. Tra questi requisiti vi sarebbe soprattutto l'indicazione chiaramente riconoscibile per il consumatore finale del fatto che, malgrado la presenza del marchio «Il punto verde», l'imballaggio non rientra nel sistema realizzato da DSD-AG a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Le imprese interessate avrebbero tempo fino al 1° maggio dell'anno successivo a quello di riferimento per dimostrare a DSD-AG di aver effettivamente rispettato gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi. Qualora ciò non fosse possibile DSD-AG potrebbe richiedere una parte del corrispettivo per le licenze. Per quanto riguarda il contenuto previsto di dette prove, DSD fa riferimento alle indicazioni date nel decreto sugli imballaggi. In base all'attuale situazione giuridica, nel caso di una soluzione di smaltimento ex articolo 6, paragrafo 1, sarebbe sufficiente come prova il certificato di un esperto indipendente sul rispetto degli obblighi di ripresa e riciclaggio o riutilizzo a norma dell'allegato 1 (all'articolo 6), punto 2, paragrafo 1, sesto comma. In caso di partecipazione ad un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, viene sostanzialmente considerata come prova la conferma del gestore del sistema sulla partecipazione a norma dell'allegato 1 (all'articolo 6), punto 1, paragrafo 3. Secondo DSD-AG è tuttavia essenziale per la prova che da essa risulti in maniera verificabile l'entità degli imballaggi che non sono rientrati nel sistema gestito da DSD-AG malgrado fossero contrassegnati con il marchio «Il punto verde».

## B. VALUTAZIONE GIURIDICA

## I. ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

## 1. POSIZIONE DOMINANTE

## 1.1. Mercato rilevante

## 1.1.1. Mercato rilevante del prodotto

- (65) Il mercato rilevante del prodotto riguarda tutti i prodotti e/o tutte le prestazioni che il consumatore considera intercambiabili o sostituibili in base alle loro caratteristiche, prezzo e utilizzo previsto.
- (66) Il settore di attività di DSD è l'organizzazione e la gestione del cosiddetto sistema privato di recupero degli imballaggi usati. Gli accordi alla base del sistema di DSD hanno conseguenze economiche a livelli diversi di utilizzo e riciclaggio dei rifiuti. La definizione del mercato è operata sulla base del contratto di utilizzazione del marchio rilevante in questa sede.

*Analisi della domanda*

- (67) Nel caso di specie il decreto tedesco sugli imballaggi costituisce il punto di partenza per la definizione del mercato. Con l'entrata in vigore di tale decreto è stato stabilito per la prima volta un obbligo per produttori e distributori di ripresa e riutilizzo degli imballaggi per la vendita usati, al di fuori del sistema di diritto pubblico di smaltimento dei rifiuti (considerando da 10 a 16). Il legislatore ha offerto alle imprese interessate essenzialmente due possibilità per l'adempimento dei propri obblighi:
- a) L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del decreto sugli imballaggi impone ai produttori e distributori di riprendere gratuitamente nel luogo dell'effettiva consegna o nelle sue immediate vicinanze, gli imballaggi per la vendita utilizzati dal consumatore finale e di avviarli al relativo riciclaggio o riutilizzo. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto sugli imballaggi, per l'adempimento degli obblighi di ripresa e di riutilizzo i produttori e i distributori possono ricorrere anche all'opera di terzi.
- b) L'obbligo di ripresa diretta non sussiste, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del decreto sugli imballaggi, per i produttori e distributori partecipanti a un sistema che garantisca, in tutta la zona di approvvigionamento del distributore, la raccolta regolare degli imballaggi per la vendita usati, al domicilio dello stesso consumatore finale o in prossimità di esso.

(68) Secondo il sistema previsto dal decreto sugli imballaggi, di conseguenza, la cosiddetta soluzione autonoma di smaltimento di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 11, e la partecipazione ad un sistema di raccolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, costituiscono per le imprese interessate soluzioni alternative e di conseguenza intercambiabili, non da ultimo perché in entrambi i casi devono essere raggiunte le stesse quote di riciclaggio o riutilizzo (considerando 19).

(69) Poiché tuttavia l'ambito di attività di un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, del decreto è limitato alle confezioni di vendita che si trovano presso il consumatore finale privato (considerando 15), la sostituibilità delle due possibilità esiste solo in caso di confezioni di vendita presso il consumatore finale privato. Le confezioni di vendita che si trovano presso imprese e industrie non possono far parte di un sistema di raccolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, di conseguenza, possono essere rispettati per tali imballaggi solo mediante una soluzione di smaltimento autonoma. Di conseguenza la domanda di servizi di ripresa e riciclaggio o riutilizzo di imballaggi per la vendita usati che non si trovino presso il consumatore finale privato, costituisce un mercato separato (anche se collegato) rispetto a quello da delimitare in questa sede.

(70) Tenendo conto di questa delimitazione si potrebbe presumere l'esistenza di un mercato unico, il più ampio possibile, per l'organizzazione della ripresa e del riciclaggio o riutilizzo degli imballaggi per la vendita usati che si trovano presso il consumatore finale privato. Su detto mercato alle imprese interessate viene offerto di adempiere agli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi riprendendo ed utilizzando o riciclando gli imballaggi per la vendita usati o entrando a far parte di un sistema che le esoneri da tali obblighi. Entrambe le possibilità sembrano essere ugualmente adatte, per le imprese interessate, all'adempimento di quanto previsto dal decreto sugli imballaggi in questione e possono dunque essere considerate, in linea di principio, intercambiabili.

(71) Esistono tuttavia differenze effettive e giuridiche tra le soluzioni autonome e la partecipazione ad un sistema di esonero, che possono limitarne la sostituibilità per quanto riguarda determinate combinazioni di imballaggi e di punti di raccolta e che suggeriscono una delimitazione del mercato più restrittiva. Con le soluzioni autonome gli imballaggi di vendita devono essere ritirati sul luogo dell'effettiva consegna o nelle immediate vicinanze (ossia, di norma, nel luogo di vendita stesso). La Germania, in risposta ai quesiti posti dalla Commissione, ha comunicato che le quote previste per le soluzioni autonome devono essere ottenute esclusivamente mediante la ripresa degli imballaggi di vendita sul luogo dell'effettiva consegna o nelle immediate vicinanze e che una

- raccolta eventualmente organizzata presso le famiglie non può essere inclusa in tali quote (considerando 13). Di conseguenza il rispetto delle quote mediante una soluzione autonoma potrebbe determinare problemi di ordine organizzativo o igienico per determinati imballaggi. Per gli imballaggi consegnati sul luogo di vendita, si presuppone fondamentalmente che il consumatore finale sia disposto ad eliminarli nell'ambito del luogo di vendita stesso. Ciò pare improbabile per la maggior parte degli imballaggi di vendita destinati al consumatore finale, visto che si sono ormai instaurati determinati comportamenti per l'eliminazione dei rifiuti nelle vicinanze dell'abitazione familiare.
- (72) Di conseguenza, il rispetto completo delle quote mediante una soluzione autonoma sembra essere, per quanto riguarda le motivazioni di quanto dichiarato dalla Germania, concepibile solo per determinate combinazioni di imballaggi e/o punti di raccolta (cfr. anche considerando 81). Per la maggior parte degli imballaggi per la vendita distribuiti, il raggiungimento delle quote necessarie e di conseguenza il rispetto delle disposizioni del decreto sugli imballaggi può essere ottenuto soltanto mediante la partecipazione (integrativa) ad un sistema di raccolta. Se invece si dovesse imporre la tesi sostenuta dal Tribunale di Colonia (considerando 13), le soluzioni autonome potrebbero generalmente completare le quote previste.
- (73) Dal punto di vista giuridico, produttori e distributori vengono esentati dei propri obblighi derivanti dal decreto solo mediante la partecipazione ad un sistema realizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Qualora essi scelgano, per adempiere ai propri obblighi, una soluzione autonoma e ricorrano a terzi ai sensi dell'articolo 11 del decreto, i loro obblighi di diritto pubblico continuano a sussistere in toto fintanto che i suddetti terzi non vi abbiano adempiuto.
- (74) Viste le differenze sopra esposte, dovrebbe essere possibile concludere che le soluzioni autonome e la partecipazione ad un sistema di raccolta sono sostituibili, dal punto di vista della domanda delle imprese interessate, solo in misura limitata.
- Analisi dell'offerta*
- (75) Anche dal punto di vista dell'offerta, le esigenze collegate all'offerta di un servizio di esonero dall'obbligo di ripresa e riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi per la vendita non sono necessariamente paragonabili a quelle per le soluzioni autonome o per altri servizi esistenti.
- (76) Il riconoscimento del sistema di ripresa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi da parte delle competenti autorità regionali e la relativa esenzione dall'obbligo originario di ripresa sono collegati all'adempimento di una serie di requisiti previsti nel decreto (considerando 17, 18 e 19). I requisiti più importanti per un sistema di questo tipo sono:
- a) copertura del territorio, che deve estendersi almeno ad un Land;
  - b) prossimità al consumatore finale;
  - c) raccolta regolare;
  - d) rispetto di determinate quote; e
  - e) accordo con gli enti di diritto pubblico preposti allo smaltimento dei rifiuti.
- (77) I requisiti da soddisfare e, in particolare, la necessità di coprire una determinata zona implicano notevoli investimenti iniziali e richiedono una lunga fase di avvio. Insorgono inoltre notevoli costi amministrativi per quanto riguarda gli accordi e l'autorizzazione del sistema da parte delle autorità competenti. Queste esigenze costituiscono nel loro complesso una notevole barriera, ostacolando l'ingresso sul mercato a breve termine di altri fornitori di servizi di smaltimento dei rifiuti.
- (78) Data la novità del servizio da offrire, le caratteristiche dell'attività economica necessaria in questo caso si differenziano in maniera significativa dalle offerte già esistenti in materia, ad esempio nel settore dello smaltimento dei rifiuti delle imprese industriali o in quello tradizionale dei rifiuti domestici. Aspetti essenziali per l'adeguatezza dell'offerta alla domanda risultano dunque, piuttosto che l'esecuzione tecnico-operativa delle operazioni di raccolta, cernita e/o riutilizzo e riciclaggio, la concomitanza e l'organizzazione mirate di una serie di singoli servizi coordinati tra loro, che consentono nel loro insieme l'offerta di un servizio atto ad esonerare le imprese associate al sistema dall'obbligo di ripresa degli imballaggi per la vendita.
- (79) Non esiste pertanto, a breve termine, una sostituibilità dell'offerta.

*Conclusioni*

- (80) Date queste premesse, il mercato rilevante del prodotto potrebbe essere definito come il mercato dei sistemi per l'esonero dall'obbligo di ripresa e riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi per la vendita (di seguito «mercato dei sistemi di esonero»). Un mercato collegato sarebbe quello dell'organizzazione atta ad ottemperare all'obbligo di ripresa e riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi per la vendita usati (di seguito «mercato per lo smaltimento autonomo dei rifiuti»).
- (81) Anche supponendo che esistano due mercati distinti, vi è un ambito di sovrapposizione tra i due che è importante dal punto di vista economico, ossia un segmento di mercato in comune per quanto riguarda determinate combinazioni di imballaggi e di punti di raccolta, per le quali la soluzione autonoma e la partecipazione (parziale o integrale) ad un sistema di esonero sono intercambiabili. Si tratta innanzi tutto degli imballaggi per la vendita che si trovano presso il consumatore, per i quali il rispetto della quota sembra possibile solo attraverso una soluzione autonoma. Si potrebbe trattare, da un lato, degli imballaggi la cui restituzione viene incoraggiata grazie ad una cauzione (ad esempio imballaggi monouso per l'acqua minerale). D'altro canto la quota prevista può essere raggiunta con imballaggi per la vendita consegnati al domicilio del consumatore finale, di modo che la raccolta possa avvenire nel medesimo luogo (ad esempio nel caso di consegna di grandi quantità di carta per stampanti e fotocopiatrici imballata in cartoni). Si potrebbe trattare, in questo caso, in particolare di imballaggi che vengono consegnati in luoghi assimilabili ai consumatori finali privati (ad esempio pubblici esercizi, hotel, mense, amministrazioni, caserme, ospedali).
- (82) Questo ambito di sovrapposizione riveste una notevole importanza in quanto la soluzione autonoma rappresenta un «trampolino di lancio» per l'ingresso su questo mercato, per poter svolgere in seguito un'attività sul mercato dei sistemi di esonero, per il quale le barriere all'ingresso sono decisamente più alte. Realisticamente parlando, il know-how e la reputazione necessari per svolgere tale attività, nel contesto della situazione di mercato esistente, dovrebbero essere ottenibili solo svolgendo preliminarmente un'attività su tale mercato collegato. Quest'ambito di sovrapposizione ai margini del mercato è quindi importante sotto un duplice profilo dal punto di vista concorrenziale. Da un lato, esso rappresenta attualmente l'unico elemento di regolazione del mercato atto a mantenere una concorrenza a margine nel settore dei sistemi di esonero, dall'altro costituisce il «mercato di ingresso» per un'eventuale attività successiva sull'altro mercato, svolgendo in questo modo un'importante funzione per quanto riguarda l'ingresso di potenziali concorrenti. Attualmente diverse piccole imprese cercano di crearsi una posizione a margine del mercato sulla base di soluzioni autonome di smaltimento dei rifiuti. Si calcola che il volume del segmento appartenente ai due mercati rappresenti al momento circa il 20 % degli imballaggi presso il consumatore finale privato.
- (83) Nel caso in cui non sembri possibile raggiungere la quota prescritta solo attraverso la raccolta nel luogo dell'effettiva consegna, è possibile avere una combinazione di soluzioni di smaltimento autonome e di partecipazione ad un sistema di esonero, al quale un'impresa si può associare per la differenza tra la quota da rispettare e la quota di imballaggi ottenuta sul luogo dell'effettiva consegna con una soluzione di smaltimento autonoma. Anche se in questo caso non esiste una sostituibilità completa e sufficiente dell'offerta relativamente all'intero fabbisogno dell'impresa tenuta allo smaltimento, essa sussiste per determinate quantità parziali di imballaggi per la vendita.
- (84) In risposta ai punti sollevati, DSD sostiene che la tesi della Commissione, secondo la quale la gestione di un sistema di esonero presuppone di regola una precedente attività di fornitura di soluzioni autonome di smaltimento, che faciliterebbe notevolmente l'altra attività, non è confermata da dati materiali e dunque non è giustificata. Le caratteristiche dei due sistemi sarebbero, a giudizio di DSD, troppo diverse.
- (85) DSD sostiene inoltre che non bisogna sottovalutare il fatto che, in caso di soluzioni di smaltimento autonome, per la maggior parte degli imballaggi non sarebbe possibile raggiungere la quota, in quanto nell'ambito di tali soluzioni verrebbe conteggiata per le quote solo la raccolta in prossimità dell'esercizio. Un rispetto completo delle quote sarebbe possibile per vari tipi di imballaggi grazie ad adeguati incentivi alla restituzione (ad esempio mediante una cauzione).
- (86) In questa sede non è tuttavia necessario determinare su quale delle due possibili delimitazioni del mercato è necessario basarsi. Come ulteriormente specificato in seguito, la posizione dominante di DSD risulta evidente con qualsiasi suddivisione del mercato (considerando 95, 96 e 97) e in tutti i casi risulta l'abuso di detta posizione dominante (considerando 98 e segg.). Le constatazioni della Commissione riguardo al rispetto delle quote attraverso soluzioni di smaltimento autonome e la funzione di «trampolino di lancio» di queste ultime non sono essenziali ai fini della dimostrazione dell'abuso di posi-

zione dominante. Di conseguenza non è necessario prendere posizione rispetto alle succitate argomentazioni di DSD.

### 1.1.2. Mercato geografico rilevante

- (87) Il mercato geografico rilevante comprende il territorio sul quale le imprese interessate offrono prodotti o prestazioni, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che si differenzia dai territori limitrofi, in particolare in base a condizioni di concorrenza significativamente diverse.
- (88) Le obiettive condizioni della domanda e dell'offerta sui mercati interessati dal sistema di DSD sono ancora molto diversi nei vari Stati membri della Comunità. Ciò è dovuto anche al fatto che si tratta di un settore che nel passato era notevolmente regolamentato ed organizzato dallo Stato, cosa che ancora avviene per alcuni settori.
- (89) Anche se il settore dello smaltimento dei rifiuti nel suo complesso mostra delle tendenze all'internazionalizzazione, si continua tuttavia a constatare, in particolare nel campo dei servizi di ripresa e di smaltimento degli imballaggi per la vendita usati, che sia l'offerta che la domanda sono ancora organizzati a livello sostanzialmente nazionale.
- (90) Questo dipende anche dal fatto che le disposizioni normative e regolamentari sullo smaltimento degli imballaggi, comprese quelle sulle modalità di esecuzione e trasformazione, hanno caratteristiche molto diverse da un paese all'altro. Le differenze riguardano non solo le disposizioni legislative sui sistemi di ripresa e di esonero applicabili in tutto il territorio e le quote di raccolta, cernita e riutilizzo e riciclaggio da rispettare, ma anche il margine di manovra di cui dispongono le imprese private, ad esempio per quanto riguarda la ripresa e lo smaltimento degli imballaggi sotto la propria responsabilità. Di conseguenza il sistema di ripresa e esonero gestito da DSD è limitato alla Germania.
- (91) Date le circostanze occorre dunque presupporre che le obiettive condizioni di domanda e offerta sul mercato rilevante nel caso di specie si differenziano in misura sostanziale da quelle esistenti in altri territori comunitari. Il mercato di riferimento per l'applicazione del diritto comunitario sulla concorrenza ai mercati del prodotto su cui opera DSD è dunque quello della Germania.
- (92) La definizione più ampia possibile del mercato è dunque quella del mercato dell'organizzazione della ripresa e del riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi per la vendita usati presso il consumatore finale privato in Germania.

La Germania rappresenta una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE.

### 1.2. Potere economico

- (93) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, sussiste quando la posizione di forza economica pone l'impresa che la detiene in una condizione tale da impedire un'efficace concorrenza sul mercato rilevante, in quanto le consente un'indipendenza di comportamento rispetto ai propri concorrenti, i propri fornitori e, in ultima analisi, ai consumatori <sup>(9)</sup>.
- (94) Un importante indizio dell'esistenza di una posizione dominante è una quota di mercato particolarmente elevata. Nella causa Akzo, la Corte di giustizia ha affermato che, salvo circostanze eccezionali, una quota di mercato del 50 % costituisce di per sé la prova dell'esistenza di una posizione dominante <sup>(10)</sup>. Nella causa Hilti il Tribunale di primo grado ha stabilito quanto segue: «Nel caso di specie, è dimostrato che la Hilti detiene sul mercato in esame una quota che ammonta tra il 70 % e l'80 %. Siffatta quota costituisce di per sé un chiaro indizio dell'esistenza di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi» <sup>(11)</sup>.
- (95) DSD è l'unica impresa che offra un sistema di esonero in Germania. Se si scegliesse dunque una definizione del mercato che consideri la fornitura di tale servizio come mercato distinto, DSD deterrebbe una quota del 100 %. Secondo le stime, circa il 70 % degli imballaggi di vendita in Germania e circa l'82 % degli imballaggi di vendita presso i consumatori privati in Germania rientrano nel sistema di DSD. Una parte degli imballaggi che non fanno parte del sistema DSD viene tuttavia smaltita dalle imprese interessate stesse senza l'intervento di terzi oppure non è, per altri motivi, oggetto di una domanda di prestazioni di smaltimento rifiuti. Si deve dunque presupporre che la quota di mercato di DSD sia ancora più alta delle cifre di cui sopra. Anche utilizzando una definizione di mercato più ampia, che comprenda il mercato dello smaltimento autonomo degli imballaggi presso i consumatori privati, DSD detiene una quota di mercato almeno dell'82 %. La quota di mercato di DSD è inoltre straordinariamente stabile dal 1995, il primo anno in cui le quote dovevano essere interamente rispet-

<sup>(9)</sup> Sentenza del 19 febbraio 1979 nella causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punto 41.

<sup>(10)</sup> Sentenza del 3 luglio 1991 nella causa C-62/86, Akzo/Commissione, Racc. 1991, pag. I-3439, punto 60.

<sup>(11)</sup> Sentenza del 12 dicembre 1991 nella causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. 1991, pag. II-1439, punto 92 (confermata dalla Corte di giustizia con sentenza del 2 marzo 1994 nella causa C-53/92-P, Racc. 1994, pag. I-667).

tate (considerando 28). Anche questo fa pensare ad una posizione di mercato ben consolidata dal punto di vista economico.

- (96) Oltre alla quota di mercato particolarmente alta, vi sono altri fattori che contribuiscono al potere economico di DSD. Come già specificato al considerando 79, non esiste a breve termine una sostituibilità dell'offerta, a causa delle alte barriere all'ingresso sul mercato. Gli altri prestatori di servizi di smaltimento rifiuti possono offrire un sistema di esonero concorrente solo sostenendo notevoli oneri. Bisogna inoltre realisticamente presumere che i sistemi di esonero potenzialmente concorrenti si stabilirebbero all'inizio, date le barriere di mercato, solo in un Land o in pochi Länder e dunque DSD rimarrebbe nel prossimo futuro l'unico sistema operativo a livello federale. La concorrenza, inoltre, ha attualmente luogo solo a margine del mercato, negli ambiti coincidenti con le soluzioni autonome di smaltimento di rifiuti. Gli offerenti in questo settore non sono paragonabili a DSD per potenza economica e posizione di mercato. Vista la posizione di mercato di DSD, la potenziale concorrenza riveste un'importanza particolare, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di un accesso libero al mercato da parte di offerenti alternativi e la garanzia di una concorrenza residua e a margine, che finora è stata debole.
- (97) È necessario concludere che DSD detiene una posizione dominante.

## 2. ABUSO DI UNA POSIZIONE DOMINANTE

- (98) La constatazione che esiste una posizione dominante del mercato non costituisce in sé, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un addebito all'impresa interessata, ma significa solamente che ad essa incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, una responsabilità particolare nel non danneggiare con il proprio comportamento una concorrenza efficace e non falsata sul mercato comune <sup>(12)</sup>.
- (99) La nozione di sfruttamento abusivo riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impenna la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza <sup>(13)</sup>.

<sup>(12)</sup> Sentenza del 9 novembre 1983 nella causa 322/91, Michelin/Commissione, Racc. 1983, pag. 3461, punto 57.

<sup>(13)</sup> Cfr. nota 9.

### 2.1. Caratteristiche dell'abuso

- (100) Le norme sul corrispettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del contratto notificato da DSD prevedono che la parte contraente versi a DSD un corrispettivo per tutti gli imballaggi distribuiti nell'ambito del contratto con il marchio «Il punto verde» sul territorio della Repubblica federale. Le eventuali eccezioni devono essere oggetto di un accordo scritto e distinto (considerando 40). DSD non collega di conseguenza il pagamento del corrispettivo contrattuale alla prestazione del servizio che dà luogo a esonero dall'obbligo di ripresa e riutilizzo o riciclaggio ex articolo 2 del contratto, ma esclusivamente all'uso del marchio «Il punto verde» sulla confezione di vendita. DSD obbliga inoltre la controparte ad apporre il marchio su ogni imballaggio dichiarato destinato all'uso sul territorio nazionale (considerando 39). Il contratto non prevede alcuna limitazione alla discrezionalità di DSD nel decidere sull'eventuale esenzione della controparte da questo obbligo.
- (101) Si verifica una situazione di abuso ogni volta che le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti utilizzano soltanto per una parte degli imballaggi i servizi di DSD che comportano l'esonero, o vi rinunciano completamente, in Germania, in particolare se le imprese decidono:
- a) far smaltire una parte degli imballaggi di un determinato prodotto in Germania con soluzioni autonome o mediante sistemi di esonero concorrenti; oppure
  - b) far smaltire tutti gli imballaggi di un determinato prodotto in Germania con soluzioni autonome o mediante sistemi di esonero concorrenti, partecipando tuttavia in altri Stati membri ad un sistema che utilizzi il marchio «Il punto verde» <sup>(14)</sup>.
- (102) Nella misura in cui tutte le confezioni di vendita di un prodotto distribuite sul territorio della Repubblica federale contengono il marchio «Il punto verde», le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti devono versare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del contratto, un corrispettivo per l'intera quantità, anche se non fanno ricorso al servizio che dà luogo ad esonero di cui all'articolo 2 del contratto, o se ne fanno un uso solo parziale. Per le quantità rimanenti esse dovrebbero inol-

<sup>(14)</sup> La presente decisione si riferisce solamente ai casi nei quali tutti gli imballaggi uniformi immessi sul mercato in Germania hanno accesso al sistema DSD. I casi in cui una parte degli imballaggi di vendita uniformi vengono gestiti da DSD e l'altra, per ragioni giuridiche, non ha accesso al sistema di DSD non sono oggetto della presente decisione (cfr. considerando 55, 56 e 57).

tre pagare anche le prestazioni fornite da un sistema concorrente. L'onere finanziario delle imprese è dunque notevolmente più alto rispetto ad un utilizzo esclusivo del sistema DSD. Il ricorso a concorrenti di DSD per una parte degli imballaggi non è dunque interessante dal punto di vista economico.

(103) La prima soluzione apparentemente possibile in questo contesto, ossia la rinuncia all'apposizione del marchio «Il punto verde» per le confezioni di vendita non partecipanti in Germania al sistema DSD, non sarebbe praticabile in una buona parte dei casi viste le circostanze economiche effettive.

(104) Innanzitutto il produttore dovrebbe contrassegnare una determinata linea di imballaggi in modo diverso. In questo modo una parte degli imballaggi avrebbe il marchio «Il punto verde» e un'altra no. Ciò determinerebbe costi aggiuntivi non trascurabili, in particolare se il produttore ha deciso di adottare un tipo unico di imballaggio per più paesi, ad esempio un imballaggio unico in lingua tedesca per Germania e Austria o un imballaggio unico in più lingue per l'Europa. I vantaggi che un distributore ricaverebbe, grazie al mercato unico, da una conformazione standardizzata degli imballaggi non sarebbero in questo caso interamente realizzabili.

(105) Il problema è analogo nel caso in cui gli imballaggi di vendita uniformi vengano distribuiti mediante canali diversi (ad esempio attraverso grandi supermercati, da un lato, e piccoli supermercati, dall'altro), per i quali sono previste soluzioni di smaltimento e di esonero diverse. In questi casi anche soluzioni relativamente semplici — ove praticabili — come l'applicazione caso per caso di un'etichetta con il marchio «Il punto verde» comportano un notevole impegno organizzativo e sono considerate come un fattore di costo dai produttori e dai distributori.

(106) È determinante poi il fatto che produttori e consumatori dovrebbero convogliare distintamente gli imballaggi con il marchio «Il punto verde» solo verso i punti dove questi vengono smaltiti con un sistema che utilizza tale marchio e gli altri solo verso i punti serviti dai concorrenti. L'onere organizzativo e logistico connesso alle diverse linee di distribuzione sarebbe probabilmente considerevole, soprattutto in caso di utilizzo contemporaneo in Germania dei servizi di DSD e dei suoi concorrenti. È necessario inoltre notare che la possibilità di indirizzare un imballaggio con un'indicazione specifica lungo il canale distributivo fino alla destinazione finale potrebbe spesso essere al di sopra delle capacità organizzative e di coordinamento dei produttori o dei distributori. Così ad esempio ogni qualvolta il produttore faccia intervenire degli intermediari di distribuzione indipendenti (ad esempio il commercio all'ingrosso) e dunque

non disponga più di sufficienti possibilità di controllo e di condizionamento rispetto all'effettivo spostamento degli imballaggi lungo i canali della distribuzione. Un contrassegno differenziato degli imballaggi, con o senza marchio «Il punto verde», a seconda dei luoghi di smaltimento previsti, non sarebbe in questi casi possibile.

(107) Occorre infine ricordare che il consumatore finale decide solo dopo l'acquisto o addirittura dopo l'utilizzo del prodotto se provvedere allo smaltimento dell'imballaggio vicino alla propria abitazione o se riportarlo presso il punto vendita. È dunque impossibile distinguere correttamente le quantità rispettive di imballaggi con il marchio «Il punto verde» smaltite secondo le varie modalità.

(108) Qualora alle prestazioni fornite da DSD si aggiungano quelle di uno o addirittura di più concorrenti alternativi, i problemi sopra esposti si acuiscono ulteriormente (necessità di linee di imballaggio e di distribuzione diverse, controllo dello spostamento degli imballaggi e conseguenti oneri organizzativi aggiuntivi). I vantaggi eventualmente derivanti dal ricorso ad un fornitore alternativo si riducono dunque ulteriormente.

#### *Conclusione intermedia*

(109) Il collegamento tra il corrispettivo dovuto per contratto alla quantità di imballaggi contrassegnati con il marchio «Il punto verde» obbliga quindi le imprese che vogliono ricorrere ai concorrenti di DSD almeno per una parte di tali imballaggi ad avere linee di imballaggio e di distribuzione distinte, cosa non realizzabile a livello pratico per talune imprese e per altre da considerarsi, nel contesto dell'esonero dall'obbligo di ripresa, non solo sproporzionata ma anche contraria alle esigenze di un'economia della distribuzione nel mercato comune orientata alla redditività.

## **2.2. Modalità dell'abuso di posizione dominante**

(110) Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modalità del meccanismo di abuso sopra delineato.

### **2.2.1. Imposizione di condizioni non eque**

(111) DSD impone, per il caso in cui l'utilizzo del marchio e l'effettivo servizio fornito da DSD non coincidano, prezzi e condizioni non adeguati. Vi è violazione dell'ar-

articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE quando esiste un evidente squilibrio tra i costi di una prestazione e il relativo prezzo. Il principale costo per DSD è la gestione di un sistema, organizzato su tutto il territorio nazionale, di raccolta, cernita e riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi usati ai sensi dell'articolo 2 del contratto. La concessione del contrassegno degli imballaggi di vendita con il marchio «Il punto verde», senza il ricorso comprovato ai suoi servizi, per contro, comporta per DSD solo costi molto limitati o addirittura inesistenti se una parte degli imballaggi è comunque vincolata a DSD. Ciò è deducibile già dal contratto, in base al quale i corrispettivi per le licenze servono esclusivamente a coprire i costi derivanti dalla raccolta, dalla cernita e dal riciclaggio o riutilizzo nonché le spese amministrative indispensabili (considerando 42). I costi eventualmente derivanti per DSD dall'utilizzo del marchio possono dunque solo essere parte delle spese amministrative. La definizione «corrispettivo per la licenza» è dunque fuorviante, in quanto il corrispettivo stesso deve riflettere innanzi tutto, secondo la formulazione del contratto scelta da DSD, i costi del servizio che dà luogo ad esonero. Anche se DSD, a livello contrattuale, fa dipendere il corrispettivo dall'utilizzazione del marchio, i costi per DSD dipendono piuttosto dal grado di effettivo utilizzo di tale servizio dalle controparti. Ne consegue dunque che DSD richiede dei prezzi non adeguati ogniquale la quantità di imballaggi con il marchio «Il punto verde» è maggiore di quella degli imballaggi che beneficiano del servizio che dà luogo ad esonero.

discrezione. In caso di soluzioni diverse per una parte degli imballaggi, DSD impone per contratto l'obbligo ad avere linee di imballaggio e di distribuzione separate. In questo modo può togliere in qualsiasi momento alle imprese la possibilità di rendere riconoscibile la partecipazione al sistema come previsto dal decreto sugli imballaggi (considerando 16) attraverso un altro contrassegno o «altre misure adeguate». L'obbligo di avere linee di imballaggio e di distribuzione separate diventa inevitabile per l'effetto combinato dell'obbligo di contrassegno, da un lato, e del collegamento del corrispettivo all'utilizzazione del marchio, dall'altro.

- (113) Fintantoché fa dipendere il corrispettivo per la licenza esclusivamente dall'utilizzazione del marchio, DSD impone prezzi e condizioni non adeguati alle imprese che non utilizzano i servizi per l'esonero o lo fanno solo per una parte dei loro imballaggi.

- (112) Si è in presenza di condizioni contrattuali non adeguate quando l'impresa dominante non rispetta il principio della proporzionalità<sup>(15)</sup>. Mettendo il licenziatario di fronte alla scelta di introdurre linee separate di imballaggio e di distribuzione oppure di pagare un corrispettivo non adeguato alle prestazioni, DSD impone condizioni contrattuali non adeguate. La necessaria valutazione dell'equilibrio degli interessi non permette di riscontrare un giusto interesse di DSD a che il corrispettivo che deve corrispondere la controparte sia collegato al grado di utilizzo del marchio anziché al servizio che dà luogo ad esonero effettivamente utilizzato (considerando 136 e segg.). DSD prevede in effetti la possibilità di concordare delle eccezioni (considerando 40), ma ha concepito il contratto in maniera tale da poter decidere senza riferimento a criteri predefiniti se risulta opportuno eliminare il collegamento tra il corrispettivo dovuto per contratto e l'utilizzazione del marchio. Per determinati casi DSD si rifiuta di concordare un'eccezione contrattuale, anche se l'utilizzo dei servizi per l'esonero e quello del marchio differiscono. DSD obbliga inoltre le controparti all'utilizzazione del marchio e decide le eccezioni a propria

### 2.2.2. Ostacolo della concorrenza

- (114) L'impresa in posizione dominante può ostacolare abusivamente la concorrenza vincolando a sé, a livello giuridico o pratico, coloro che ricorrono ai suoi servizi impedendo loro in questo modo di rivolgersi ai concorrenti<sup>(16)</sup>. La Corte di giustizia ha rilevato che «un sistema di concorrenza non alterata come quello prefigurato dal Trattato può garantirsi solo se venga assicurata l'uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici»<sup>(17)</sup>. La parità delle opportunità è importante soprattutto rispetto ai nuovi operatori su un mercato già indebolito dalla presenza di un'impresa dominante e da altre circostanze<sup>(18)</sup>. Soprattutto i piccoli concorrenti non dovrebbero diventare vittime di un comportamento in base al quale l'impresa dominante sfrutta la propria posizione per escludere i concorrenti dal mercato o determina tale esclusione<sup>(19)</sup>.

<sup>(16)</sup> Cfr. nota 9.

<sup>(17)</sup> Sentenza del 19 marzo 1991 nella causa C-202/88, Francia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1271, punto 51.

<sup>(18)</sup> Decisione 95/489/CE della Commissione, GSM-Italia (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 49, punto 15).

<sup>(19)</sup> Decisione 98/531/CE della Commissione, Van den Bergh Foods Limited (GU L 246 del 4.9.1998, pag. 1, punto 262).

<sup>(15)</sup> Sentenza del 14 febbraio 1978 nella causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. 1978, pag. 207, punto 190.

(115) Le disposizioni relative al corrispettivo contenute nel contratto fanno sì che per le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti la partecipazione ad un sistema di esonero o ad una soluzione autonoma di smaltimento in concorrenza con DSD non sia interessante dal punto di vista economico, in quanto dovrebbero pagare, oltre al compenso del concorrente, anche il corrispettivo per la licenza a DSD o sarebbero necessarie linee separate di imballaggio e di distribuzione. Nei loro effetti pratici le disposizioni contrattuali sul corrispettivo per la licenza sono molto simili ad un vincolo di esclusiva. In questo modo l'ingresso sul mercato dei concorrenti viene notevolmente ostacolato. La posizione dominante di DSD si rafforza, mentre si indebolisce ulteriormente quella dei concorrenti. In questo modo non è garantita la parità di opportunità per la concorrenza.

#### *Conclusioni intermedia*

(116) Le disposizioni contrattuali sul corrispettivo applicate da DSD rappresentano quindi un abuso di posizione dominante. Visto che la concorrenza residua e marginale è stata finora molto debole e che gli unici correttivi efficaci del mercato rispetto alla posizione di mercato sono attualmente, a breve termine, solo i piccoli concorrenti presenti ai margini del mercato, questo comportamento costituisce un abuso particolarmente grave.

### **2.3. Esempificazione concreta delle fattispecie di abuso di posizione dominante**

(117) Nei paragrafi seguenti vengono descritti gli effetti abusivi delle disposizioni contrattuali relative al corrispettivo, esaminando alcune fattispecie particolari:

#### *Gruppo I — Restrizione della concorrenza tra DSD ed altri sistemi di esonero (in caso di partecipazione integrativa al sistema DSD)*

(118) Qualora un nuovo offerente realizzi, solo all'inizio o su base stabile, un sistema ex articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi a livello solamente regionale, ossia almeno in un Land, senza tuttavia coprire l'intero territorio federale, le imprese interessate possono partecipare ad un sistema concorrente solo se contraddistinguono in maniera diversa gli imballaggi per la vendita che mettono in circolazione oppure se versano un corrispettivo per due sistemi diversi.

(119) Poiché la maggior parte delle imprese interessate distribuiscono i propri imballaggi a livello sovranazionale o federale e hanno dunque bisogno di un relativo esonero o di un accordo per ottemperare agli obblighi di ripresa,

esse dovranno ricorrere, qualora scelgano a livello regionale un fornitore concorrente, ad un altro sistema, ossia attualmente al sistema di DSD, per le zone che il sistema concorrente non copre.

(120) La partecipazione ad un sistema di esonero, operativo a livello solo regionale, non sarebbe interessante dal punto di vista economico per le imprese, a causa delle disposizioni contrattuali relative al corrispettivo. Esse sarebbero costrette di fatto a continuare a ricorrere a DSD per l'intero quantitativo di imballaggi per la vendita e l'ingresso sul mercato di sistemi concorrenti sarebbe impossibile.

(121) Date le notevoli barriere all'ingresso sul mercato dei sistemi di esonero, un'attività all'inizio solo regionale sembra essere, dal punto di vista economico, molto più realistica rispetto ad un sistema di esonero concorrente operante sin dall'inizio a livello federale (considerando da 75 a 79). Si tratta di un tentativo concreto attualmente attuato da un'impresa.

(122) DSD ha sottoscritto l'impegno riportato al considerando 51 per quanto riguarda la fattispecie in oggetto. DSD si è dunque impegnata a concordare in tal caso delle eccezioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del contratto di utilizzazione del marchio. Tale impegno contiene tuttavia la condizione che non venga compromessa la tutela del marchio «Il punto verde». Questa riserva di base pone notevolmente in dubbio gli effetti previsti dell'impegno. DSD ha in questo modo la possibilità di rifiutare alle controparti il rispetto dell'impegno invocando un presunto danneggiamento della tutela del marchio non ulteriormente concretizzato. La Commissione ha pertanto comunicato a DSD che, a suo giudizio, tale riserva andava eliminata. DSD ha rifiutato precisando che considerava gli impegni già concessi sufficienti e non vedeva motivi per un ulteriore cambiamento.

(123) Gli impegni sottoscritti da DSD rispetto a questa tipologia non sono dunque sufficienti per eliminare le preoccupazioni della Commissione in materia.

#### *Gruppo II — Restrizione della concorrenza tra DSD e le soluzioni autonome di smaltimento rifiuti (in caso di partecipazione integrativa al sistema DSD)*

(124) I problemi sopra rilevati a proposito dei sistemi di esonero operanti a livello regionale insorgono in maniera

analoga per le imprese che ricorrano, onde adempiere ai propri obblighi di smaltimento dei rifiuti, ad una combinazione tra soluzioni autonome e partecipazione integrativa ad un sistema di esonero (considerando 83).

- (125) In caso di soluzione di smaltimento autonoma integrativa di un sistema di esonero, è difficile realizzare linee separate di imballaggio e di distribuzione, in quanto è quasi impossibile, in sede concreta di imballaggio, decidere in anticipo — e dunque contraddistinguere in maniera chiara — quali imballaggi verranno smaltiti dal consumatore finale sul luogo della consegna e quali gestiti da un sistema di esonero.
- (126) L'organizzazione di una soluzione di smaltimento autonoma per una parte degli imballaggi non è realizzabile a causa degli effetti delle disposizioni sul corrispettivo per la licenza. Le imprese devono di fatto continuare a ricorrere a DSD per l'intera massa degli imballaggi, il che ostacola notevolmente l'ingresso sul mercato di soluzioni autonome alternative. Viste le attuali condizioni di mercato, queste soluzioni avrebbero una funzione correttiva estremamente importante per quanto riguarda la concorrenza residua e marginale, che non si può sviluppare a livello di soluzioni combinate.
- (127) In questo contesto DSD ha accettato l'impegno di cui al considerando 61. In base a tale impegno l'utilizzazione del marchio rimane limitata alle confezioni di vendita che partecipano al sistema DSD. Le imprese interessate sono dunque costrette ad avere linee di imballaggio e di distribuzione separate. L'impegno non elimina dunque gli effetti abusivi delle disposizioni sul corrispettivo. DSD ha quindi inserito un riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, nono comma, del decreto sugli imballaggi. Detto articolo, che prevede la partecipazione successiva ad un sistema di esonero in caso di mancato raggiungimento della quota (considerando 21), non rappresenta tuttavia l'unica base delle soluzioni combinate riferibili al gruppo II. Si può piuttosto immaginare che un'impresa decida a priori una soluzione di smaltimento autonoma per una parte degli imballaggi e che faccia ricorso al sistema DSD per la parte rimanente.
- (128) L'impegno accettato da DSD rispetto a questo gruppo di casi non è dunque sufficiente per eliminare le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.

*Gruppo III — Limitazione della concorrenza tra DSD e altri sistemi di esonero o soluzioni di smaltimento autonome (senza partecipazione al sistema DSD)*

- (129) Una situazione analoga a quella sopra descritta vi è nei casi in cui un distributore prevede per un imballaggio di vendita la partecipazione ad un sistema di ripresa con utilizzo del marchio «Il punto verde» in uno Stato membro, mentre in Germania adempie ai propri obblighi per lo stesso tipo di imballaggio senza partecipare al sistema DSD. Ciò può avvenire attraverso uno o più sistemi di esonero concorrenti potenziali o mediante una o più soluzioni autonome di smaltimento, o con una combinazione delle due soluzioni.
- (130) In questa fattispecie il distributore ha un obbligo giuridico o motivazioni economiche che lo spingono a contrassegnare gli imballaggi introdotti sul mercato di un altro Stato membro con il marchio «Il punto verde». L'obbligo giuridico può derivare sia dalla legislazione applicabile in materia di ambiente che dal contratto di utilizzazione del marchio sottoscritto con il gestore del sistema dell'altro Stato membro.
- (131) La partecipazione ad un sistema di esonero concorrente o il ricorso ad una soluzione di smaltimento autonoma non sarebbe interessante dal punto di vista economico a causa delle disposizioni contrattuali sul corrispettivo. In particolare, verrebbe notevolmente ostacolato l'ingresso sul mercato di un sistema di esonero o di soluzioni di smaltimento autonome operanti a livello federale. Anche in questo caso le disposizioni sul corrispettivo determinano dunque uno sfruttamento e un ostacolo abusivi. Questo gruppo ha inoltre una notevole rilevanza economica, perché, nel contesto del mercato interno, un numero sempre maggiore di prodotti orientati al consumatore finale viene distribuito in più Stati membri e perché si sono sviluppati in diversi Stati membri sistemi di ripresa e di esonero paragonabili a quello di DSD, e che utilizzano il marchio «Il punto verde», come già specificato al considerando 45.
- (132) La Commissione ha ricevuto un reclamo relativamente a questo gruppo dall'impresa L'Oréal e da altri fabbricanti di prodotti per capelli, nonché dall'impresa di servizi di smaltimento VFW, che vogliono organizzare in Germania una soluzione autonoma di smaltimento per la ripresa e il riciclaggio o il riutilizzo degli imballaggi dei prodotti per capelli utilizzati dai parrucchieri (considerando 6).
- (133) Relativamente a questo gruppo DSD ha offerto, per eliminare il comportamento abusivo, l'impegno di cui al considerando 63, impegnandosi a non richiedere alcun corrispettivo in caso di modalità diverse di rispetto degli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi. La condizione formulata da DSD in questo caso è che sull'imballaggio vi sia un'indicazione della mancata partecipazione al sistema DSD. Quanto alla prova, è sufficiente,

secondo la dichiarazione di DSD (considerando 64), la presentazione di un certificato di un esperto indipendente sul rispetto degli obblighi di ripresa e di riutilizzo o riciclaggio, in caso di soluzione di smaltimento autonoma, o la conferma da parte del gestore del sistema, in caso di partecipazione ad un sistema di esonero.

(134) DSD ha inoltre dichiarato che è essenziale per la prova che risulti in maniera accertabile la misura in cui gli imballaggi, malgrado il contrassegno con il marchio «Il punto verde», non entrano nel sistema gestito da DSD-AG. Tenendo conto delle precedenti spiegazioni di DSD, la Commissione conclude da questa dichiarazione integrativa che non è necessario andare al di là di quanto previsto in materia di prova dal regolamento sugli imballaggi. Non è dunque possibile concludere da questa dichiarazione integrativa che DSD sottopone a controllo la certificazione dell'esperto o che richiede una prova obiettivamente impossibile del fatto che un imballaggio sia stato effettivamente raccolto e riciclato o riutilizzato dal sistema DSD. Anzi, in base all'impegno assunto da DSD l'onere della prova può estendersi soltanto alla constatazione che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi sono stati rispettati in altra maniera per la quantità prevista di imballaggi contrassegnati con il marchio «Il punto verde». Si tratta di una circostanza sufficientemente controllabile per DSD se nella prova viene indicata la massa complessiva di imballaggi cui si riferisce il rispetto della quota. Secondo la Commissione l'esigenza di cui alla dichiarazione integrativa di DSD è quindi adeguatamente soddisfatta se la prova contiene l'indicazione della massa complessiva degli imballaggi.

(135) Nella misura in cui DSD adempie a questo impegno rispettando la dichiarazione fatta alla Commissione, non è dato riscontrare un abuso di posizione dominante per questa fattispecie nelle attuali circostanze.

#### 2.4. Mancanza di giustificazione obiettiva

##### *Incompatibilità con il decreto sugli imballaggi*

(136) DSD sostiene che l'utilizzo del marchio «Il punto verde» per quantità parziali di imballaggi, per le quali non vi sia ricorso ad alcun servizio per l'esonero, non è compatibile con il decreto sugli imballaggi. In base alla comunicazione della Germania, l'obbligo di contrassegno dovrebbe, da un lato, documentare che per l'imballaggio in questione non vi è un obbligo di ripresa nelle vicinanze dell'esercizio e informare, dall'altro, che tale imballaggio va avviato al canale di smaltimento del sistema previsto. Il marchio servirebbe all'adempimento di tale obbligo. A ciò sarebbe collegata l'affermazione che il consumatore non avrebbe il diritto di restituire l'imballaggio nelle vicinanze dell'esercizio. Non esisterebbe dunque, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, alcuna libertà di decisione da parte del consumatore. Nella misura in cui la Germania ha confermato nella propria comunicazione alla Commissione che il consumatore finale può decidere liberamente se lasciare l'imballaggio nell'esercizio o riportarlo presso lo stesso o procedere ad uno smaltimento domestico, il contenuto

di questa conferma sarebbe comunque formulato in maniera equivoca. Sostenere che il marchio indicherebbe che il consumatore non ha il diritto di riportare l'imballaggio nelle vicinanze dell'esercizio, non corrisponderebbe ai fatti, nel caso in cui una parte degli imballaggi che hanno il marchio non partecipa al sistema DSD: anche questi imballaggi, infatti, sono sottoposti senza limitazioni all'obbligo di ripresa nelle vicinanze dell'esercizio. Il consumatore verrebbe dunque ingannato in merito al sistema di smaltimento previsto. Secondo la comunicazione della Germania, consumatori e autorità devono essere informati in maniera trasparente su quali imballaggi sono sottoposti all'obbligo di ripresa e quali no. Il rispetto di questo obbligo di trasparenza dovrebbe dunque proprio per questo essere garantito senza limitazioni, poiché i consumatori avrebbero di fatto la possibilità di sbarazzarsi degli imballaggi per la vendita usati in modo diverso da quello prescritto nel caso specifico.

(137) Il decreto sugli imballaggi prevede un obbligo di contrassegno per gli imballaggi che partecipano a sistemi di esonero. Non si può tuttavia concludere per converso che gli imballaggi che non partecipano a tali sistemi non possono avere un contrassegno. Alla domanda posta in merito dalla Commissione, la Germania ha risposto che il decreto sugli imballaggi non prevede un'ammenda nel caso in cui un imballaggio sia contrassegnato con il marchio di un determinato sistema senza effettivamente partecipare allo stesso. Un comportamento di questo tipo non sarebbe dunque sanzionabile in qualsiasi caso (considerando 16).

(138) La tesi di DSD si basa sul presupposto che il consumatore finale non potrebbe scegliere se avviare l'imballaggio allo smaltimento nelle vicinanze dell'esercizio commerciale o della propria abitazione. Tale presupposto contrasta con la comunicazione della Germania (considerando 20 e nota 8). Inoltre, questa affermazione non è motivata in maniera convincente neppure dal punto di vista del contenuto. La situazione del gruppo II, in esame in questo caso, è quella in cui imballaggi vengono in parte smaltiti attraverso una soluzione autonoma. Produttori e distributori sono quindi obbligati ad offrire una possibilità di restituzione in prossimità dell'esercizio per la parte di imballaggi sottoposta a questa soluzione. Nella misura in cui nei locali di un esercizio commerciale una parte degli imballaggi di un determinato prodotto partecipano ad una soluzione di smaltimento autonoma e una parte al sistema DSD (ad esempio gli imballaggi in cartone dei mobilifici possono essere lasciati sul posto o portati via; cibi e bevande possono essere consumati nel pubblico esercizio o asportati), esiste contemporaneamente la possibilità di restituzione nelle vicinanze dell'esercizio e di raccolta nelle vicinanze del domicilio familiare. Il consumatore finale è dunque libero di sfruttare la possibilità di restituzione presso l'esercizio anche per gli imballaggi contrassegnati con il marchio «Il punto verde». In base al decreto sugli imballaggi, l'obbligo di ripresa dei distributori si estende a tutti gli imballaggi delle medesime merci o con lo stesso marchio (considerando 12). Ciò vale indipendentemente dal fatto che gli imballaggi facciano parte di un sistema di esonero o abbiano un contrassegno. D'altro canto il

decreto sugli imballaggi non prevede alcun obbligo per il consumatore finale. La restituzione in prossimità dell'esercizio per quantità parziali di imballaggi non è dunque solo una possibilità di fatto (come sostenuto da DSD) ma anche un'alternativa giuridicamente valida. Non vi sono dunque motivi per sostenere che l'interpretazione derivata dalla Commissione dalla comunicazione della Germania non sia valida per il gruppo II esaminato dalla Commissione.

- (139) Vista la libertà di scelta del consumatore finale, per ottemperare all'obbligo di trasparenza è dunque sufficiente specificare in modo chiaro che esistono due possibilità di smaltimento. Ciò avviene quando l'imballaggio è munito del marchio (e può quindi partecipare al sistema di DSD) e quando esistono contenitori di raccolta nelle vicinanze dell'esercizio che vengono segnalati (gli imballaggi possono essere lasciati nell'esercizio). Il consumatore finale ha la scelta e ne fa uso e non può dunque essere indotto in errore.
- (140) DSD sostiene inoltre che il contrassegno senza eccezioni con il marchio «Il punto verde» contravvenga anche al decreto sugli imballaggi qualora una parte degli imballaggi in questione non partecipi al sistema DSD ma ad un sistema concorrente. La funzione del contrassegno sarebbe in questo caso quella di indicare attraverso quale sistema debba essere smaltito il singolo imballaggio. Dato l'obbligo di contrassegno, almeno la parte degli imballaggi che rientrano in un sistema di esonero concorrente dovrebbe essere contrassegnata (anche) con il relativo marchio. Questa parte degli imballaggi avrebbe dunque due contrassegni. Ciò darebbe al consumatore l'impressione di poter liberamente decidere il sistema attraverso il quale smaltire l'imballaggio mentre, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il consumatore non avrebbe questa libertà di scelta. Il fatto poi che il consumatore possa in pratica liberarsi di imballaggi non appartenenti al sistema DSD anche attraverso tale sistema, non modificherebbe la situazione sotto il profilo giuridico.
- (141) Il disposto del decreto sugli imballaggi non indica in alcun modo che una parte degli imballaggi che partecipano ad un sistema di esonero concorrente non possa essere contrassegnato con il marchio «Il punto verde». La trasparenza invocata dalla Germania (considerando 13) richiede soltanto che il consumatore sia in grado di riconoscere se l'imballaggio può essere restituito nelle vicinanze dell'esercizio (dunque partecipazione almeno parziale ad una soluzione di smaltimento autonoma) oppure no (dunque partecipazione esclusiva ad uno o più sistemi di esonero). Da ciò non risulta che il consumatore finale debba distinguere concretamente il sistema attraverso il quale avviene lo smaltimento. È necessario aggiungere che anche in questo caso il consumatore finale ha la possibilità di scelta del sistema di smaltimento, poiché il sistema di esonero deve smaltire tutti gli imballaggi di vendita ad esso spettanti e il decreto sugli imballaggi non prevede alcun obbligo per i consumatori.
- (142) Le norme di diritto pubblico non impongono dunque una rinuncia parziale al contrassegno con il marchio «Il

punto verde» né in caso di partecipazione parziale ad una soluzione di smaltimento autonoma né in caso di partecipazione parziale ad un altro sistema di esonero. Il comportamento abusivo di DSD non è dunque giustificato dal decreto sugli imballaggi e la decisione della Commissione non obbliga DSD a violare disposizioni di detto decreto.

#### *Considerazioni giuridiche sul marchio*

- (143) DSD sostiene inoltre che il marchio perderebbe necessariamente la propria importanza come contrassegno nella misura in cui esistono degli imballaggi che lo riportano ma che non sono esonerati dall'obbligo di ripresa o che ottemperano a questo obbligo attraverso un sistema concorrente. La perdita di valore del marchio sarebbe tanto più grande quanti più imballaggi hanno questo contrassegno senza essere inseriti nel sistema. Si potrebbe sviluppare una situazione in cui la forza distintiva del marchio si indebolirebbe talmente da far sì che gran parte dei consumatori non lo interpretino più come indicazione dell'esonero dall'obbligo di ripresa e della possibilità di smaltimento attraverso il sistema DSD. Ciò potrebbe comportare il crollo del sistema DSD perché i consumatori non apporterebbero al sistema le quantità necessarie di imballaggi per la vendita usati.
- (144) È necessario notare in questo contesto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, l'esercizio di un diritto esclusivo può nondimeno essere vietato dall'articolo 82 del trattato CE qualora si concreti in determinati comportamenti illeciti posti in essere dall'impresa in posizione dominante<sup>(20)</sup>. È determinante in questo caso stabilire se il comportamento va al di là di ciò che è indispensabile per la realizzazione della funzione fondamentale del diritto di esclusiva, come riconosciuto nel diritto comunitario<sup>(21)</sup>.
- (145) Il marchio «Il punto verde» è stato registrato come marchio collettivo ai sensi dell'articolo 17 della legge sui marchi in vigore prima del 1° gennaio 1995. Secondo una sentenza del Tribunale di appello di Berlino, il marchio non dà, per il suo contenuto, alcuna indicazione sulla buona qualità del servizio di smaltimento, ma si limita ad indicare per gli scambi in questione che il prodotto così contrassegnato può essere smaltito attraverso il «Duales System»<sup>(22)</sup>. Il consumatore, in quanto interviene negli scambi interessati, conclude dunque dal marchio di poter avviare lo smaltimento dell'imballaggio attraverso il sistema DSD. Il marchio «Il punto verde» non rappresenta tuttavia l'affermazione che il sistema DSD costituisca l'unica possibilità di smaltimento. Nei gruppi I e II una parte degli imballaggi viene vincolata per contratto ad un concorrente di DSD, mentre la

<sup>(20)</sup> Sentenza del 5 ottobre 1988 nella causa 53/87, CIRCA e a./Renault, Racc. 1988, pag. 6039, punto 16 e nella causa 238/87, Volvo/Veng, Racc. 1988, pag. 6211, punto 9. Sentenza del 10 luglio 1991 nella causa T-70/89, BBC/Commissione, Racc. 1991, pag. II-535, punto 59. Sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa T-198/98, Micro Leader/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3989.

<sup>(21)</sup> Ibidem BBC/Commissione, punto 61.

<sup>(22)</sup> Tribunale distrettuale di Berlino, sentenza del 14 giugno 1994, BB 1994, pag. 2299.

- restante parte degli imballaggi partecipa al sistema DSD. Il consumatore può tuttavia decidere alla fine se indirizzare il singolo imballaggio allo smaltimento attraverso il sistema DSD o un sistema concorrente. La decisione del consumatore è influenzata da una serie di fattori (come ad esempio abitudini di smaltimento, opinioni personali, tipo di imballaggio, utilizzazione del prodotto, accessibilità del luogo di vendita, incentivi alla restituzione). La funzione fondamentale del marchio «Il punto verde» è dunque raggiunta se questo segnala al consumatore la possibilità di smaltire l'imballaggio attraverso il sistema DSD. La funzione del marchio «Il punto verde» non richiede dunque che solo una parte degli imballaggi abbia questo contrassegno in caso di partecipazione parziale al sistema DSD.
- (146) È necessario inoltre notare che un contrassegno parziale degli imballaggi non ha senso quando non è possibile indirizzare gli imballaggi nel canale di distribuzione a seconda del punto di smercio o se il consumatore decide la forma di smaltimento dopo l'acquisto. Un contrassegno parziale non migliorerebbe la tutela della funzione del marchio né renderebbe più chiara la partecipazione al sistema. Risulta inoltre chiaro che, in caso di partecipazione al sistema DSD con una parte degli imballaggi, il marchio «Il punto verde» può essere compreso solo come indicazione di una possibilità di smaltimento.
- (147) DSD sostiene inoltre che esiste il pericolo di un utilizzo abusivo del marchio. Nella misura in cui solo una parte degli imballaggi per la vendita fanno parte del sistema DSD e nel contempo anche l'altra parte è contrassegnata con il marchio, è probabile che vengano indirizzate al sistema DSD quantità decisamente maggiori rispetto a quelle per le quali produttori o distributori hanno deciso di partecipare al sistema. DSD potrebbe chiedere il rimborso dei costi per le quantità aggiuntive, ma questo non sarebbe sufficiente, in quanto la verifica per le soluzioni di smaltimento autonome non sarebbe così affidabile come quella del sistema DSD e la richiesta potrebbe essere fatta comunque solo con un anno di ritardo. DSD dovrebbe dunque anticipare i costi e sosterebbe un notevole rischio.
- (148) A questa affermazione è necessario ribattere che i sistemi di esonero concorrente nonché le soluzioni di smaltimento autonome, ai sensi della nuova versione del decreto sugli imballaggi, devono provare identiche quote di riutilizzo o riciclaggio. In base al decreto, il controllo del rispetto delle quote in caso di soluzioni autonome è almeno altrettanto severo rispetto a quello per i sistemi di esonero (considerando 19). L'articolo 6, paragrafo 1, nono comma, del decreto impone inoltre a coloro che fanno ricorso a soluzioni autonome e che non raggiungono le quote di integrarle partecipando ad un sistema di esonero. Il ritardo temporale in caso di un indennizzo è ragionevole. L'assegnazione delle varie quantità di imballaggi ai diversi sistemi può avvenire solo dopo il relativo anno di riferimento. Si può partire dal principio che i concorrenti di DSD offrono come questa le proprie prestazioni con l'intento di rispettare le quote previste. Le imprese tenute allo smaltimento partecipano al sistema DSD solo con una parte degli imballaggi e devono dunque versare un corrispettivo solo per questa parte. In caso di soluzione diversa i produttori e i distributori devono comunque anticipare le spese se i concorrenti di DSD raggiungono come previsto le proprie quote.
- (149) DSD sostiene inoltre che non sarebbe giustificato, anche considerando le difficoltà eventuali per produttori e consumatori in caso di restrizione dell'utilizzazione del marchio su una parte degli imballaggi per la vendita, pretendere da DSD la concessione di diritti di utilizzazione del marchio isolati e dunque la fornitura di prestazioni finora non offerte da DSD, soprattutto perché queste difficoltà non sarebbero create da DSD ma deriverebbero dall'organizzazione e dall'attività dei produttori e dei distributori. Le difficoltà menzionate nella comunicazione degli addebiti nel limitare l'utilizzazione del marchio alla parte di imballaggi che partecipa al sistema DSD non sarebbero dunque pertinenti per la valutazione giuridica del comportamento di DSD.
- (150) Dalla constatazione del comportamento abusivo risulta che le disposizioni contrattuali sul corrispettivo costituiscono la causa dei problemi. Per i produttori e i distributori non sarebbe possibile modificare il sistema di imballaggio e di distribuzione in modo tale da eliminare le difficoltà, oppure ciò potrebbe avvenire solo con costi aggiuntivi non proporzionati.
- (151) DSD afferma infine che verrebbe compromesso il rapporto di equilibrio tra entrate e costi delle licenze per soddisfare le esigenze di coloro che provvedono allo smaltimento.
- (152) Occorre nuovamente notare che i gruppi menzionati non fanno ricorso ai servizi di DSD oppure lo fanno solo per determinate quantità. Di conseguenza le prestazioni che DSD deve fornire si riducono anche nei confronti delle parti dei contratti di prestazioni di servizi. Per questo caso DSD ha concordato nei contratti di prestazioni di servizi conclusi con le imprese di smaltimento una riduzione del corrispettivo che DSD deve versare loro attraverso la sottrazione delle «quantità sottoposte a smaltimento autonomo» (definite come consumo pro capite di quantità che devono essere raccolte e riutilizzate o riciclate al di fuori del secondo sistema ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del decreto sugli imballaggi). L'ambito delle attività delle imprese di smaltimento non dipende dal fatto che gli imballaggi siano contrassegnati o meno con il marchio «Il punto verde».
- (153) Le argomentazioni presentate da DSD non sono dunque idonee a giustificare in maniera obiettiva le disposizioni contrattuali sul corrispettivo per le licenze ed escludere quindi l'abuso di posizione dominante.

*Conclusioni*

- (154) DSD abusa di conseguenza della propria posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, sia nei confronti dei propri clienti che dei concorrenti.

## 3. CONSEGUENZE SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

- (155) Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante attraverso le disposizioni contrattuali sul corrispettivo per la licenza può pregiudicare in maniera considerevole gli scambi tra Stati membri.
- (156) Tale pregiudizio sensibile si verifica quando sia da prevedere con sufficiente probabilità, sulla base di circostanze giuridiche e fattuali obiettive, che il comportamento abusivo influenzerà direttamente o indirettamente, in misura effettiva o potenziale, gli scambi tra Stati membri in modo tale da ostacolare la realizzazione di un mercato unico.
- (157) Innanzi tutto è necessario notare che molti degli attuali licenziatari di DSD provengono da altri Stati membri della Comunità. Una limitazione o un ostacolo alle offerte alternative per la ripresa e il riciclaggio o riutilizzo di imballaggi per la vendita per questi distributori in Germania determina dunque, date le condizioni di mercato, un considerevole pregiudizio degli scambi tra Stati membri.
- (158) È inoltre ipotizzabile che imprese di altri Stati membri offrano in Germania soluzioni di smaltimento autonome o sistemi di esonero. In particolare potrebbe essere tentata la realizzazione di sistemi di esonero in uno Stato limitrofo alla Repubblica federale o di soluzioni autonome nelle zone vicine alla frontiera. Attraverso l'applicazione abusiva delle disposizioni contrattuali sul corrispettivo viene notevolmente ostacolato anche l'accesso al mercato di questi eventuali concorrenti.
- (159) È necessario inoltre notare che le disposizioni sul corrispettivo esercitano una pressione non trascurabile sul produttore che esporta i propri prodotti anche in altri Stati membri per partecipare al sistema che utilizza il marchio «Il punto verde» sia in Germania che in detti Stati membri. Di conseguenza il produttore può realizzare il proprio obiettivo di distribuzione europea di un determinato prodotto con un unico tipo di imballaggio solo in caso di partecipazione a livello europeo a sistemi di esonero che utilizzano il marchio «Il punto verde».
- (160) Se il produttore partecipa a diversi sistemi nei vari Stati e deve dunque tener conto della necessità di avere diversi tipi di imballaggi, il relativo mercato del prodotto viene segmentato in maniera arbitraria. Il produttore deve verificare che vengano rispettati i previsti canali di distribuzione. Di conseguenza gli scambi transfrontalieri del prodotto vengono ostacolati. Le importazioni parallele, in particolare, sono possibili solo con la modifica degli imballaggi. Si tratta in questo caso di un cambiamento artificiale delle condizioni di mercato che ostacola la penetrazione economica perseguita dal trat-

tato CE. Il funzionamento e l'efficienza del mercato comune subiscono dunque un sensibile pregiudizio.

## II. ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 17

- (161) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 82 del trattato CE, può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
- (162) È di conseguenza giustificato obbligare DSD a porre fine alle attuali infrazioni e ad adottare le misure necessarie per evitare il proseguire o il ripetersi delle infrazioni constatate.
- (163) L'infrazione consiste nel fatto che DSD richiede, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma e dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del contratto di utilizzazione del marchio, il pagamento di un corrispettivo per la licenza di utilizzazione per l'intera quantità degli imballaggi di vendita in circolazione in Germania con il marchio «Il punto verde», anche quando le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti non ricorrono ai servizi per l'esonero di DSD previsti dall'articolo 2 del contratto di utilizzazione del marchio o vi ricorrono solo in parte. L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del contratto di utilizzazione del marchio prevede in effetti la possibilità di eccezioni, ma DSD ha rifiutato di assumere impegni per i gruppi I e II che avrebbero potuto eliminare l'abuso e che sarebbero state inserite come eccezioni nel contratto.
- (164) Per quanto riguarda il gruppo III, DSD ha assunto un impegno, corredato da una dichiarazione esplicativa, nei confronti della Commissione. Nella misura in cui DSD attui l'impegno nel rispetto della dichiarazione secondo quanto riportato ai considerando 133 e 134, non si ravvisa più la presenza di un'infrazione.
- (165) Per evitare il proseguimento o la ripetizione delle infrazioni constatate, è necessario che DSD si impegni nei confronti di tutte le parti del contratto di utilizzazione del marchio a non richiedere un corrispettivo per le quantità parziali di imballaggi in circolazione con il marchio «Il punto verde» in Germania, per le quali non si faccia ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 2 del suddetto contratto. Quest'obbligo sostituisce l'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del contratto.
- (166) È inoltre necessario che l'impegno previsto da parte di DSD per il gruppo III diventi vincolante. In base a detto impegno, DSD può richiedere che sull'imballaggio sia chiaramente specificato, accanto al marchio «Il punto verde», con un'indicazione testuale o in altra forma comprensibile per il consumatore finale, che l'imballaggio non partecipa al sistema realizzato da DSD ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Poiché l'adeguatezza e la riconoscibilità dell'indicazione comportano un margine di valutazione, non si può escludere che DSD e le imprese tenute allo smaltimento non concordino sulle caratteristiche dell'indicazione stessa. Per garantire il rispetto del-

l'impegno è necessario prevedere una procedura per risolvere le controversie velocemente e in maniera accettabile da entrambe le parti. La decisione da parte di un esperto nominato dalla Commissione rappresenta una soluzione adeguata.

- (167) DSD, per quanto riguarda i gruppi I e II nonché l'impegno assunto per il gruppo III, può richiedere alle proprie controparti la prova che per le quantità di imballaggi in circolazione con il marchio «Il punto verde» in Germania, per le quali non si faccia ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 2 del suddetto contratto, gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi vengono adempiuti in maniera diversa. Non si può escludere che DSD e le imprese tenute allo smaltimento non concordino sulle caratteristiche della prova da fornire. A fini di chiarezza, è pertanto necessario che vengano definite nella presente decisione le modalità essenziali della prova stessa. A tal fine la Commissione si basa sul criterio dello scopo dell'obbligo di prova. DSD deve essere infatti in grado di verificare che rinuncia al corrispettivo solo per le quantità di imballaggi per i quali le imprese obbligate allo smaltimento partecipano ad un sistema di esonero concorrente o soddisfano le esigenze di raccolta e di riutilizzo attraverso una soluzione autonoma, poiché in questi casi esiste il rischio di un doppio obbligo di pagamento (considerando 115). In caso di partecipazione completa o parziale ad un sistema di esonero concorrente è sufficiente come prova la conferma da parte del gestore del sistema del fatto che la corrispondente quantità di imballaggi partecipa a detto sistema. Solo partecipando ad un sistema di esonero le imprese tenute allo smaltimento vengono esentate dei propri obblighi per il volume di imballaggi corrispondente. In caso di partecipazione completa o parziale ad una soluzione di smaltimento autonomo sarà sufficiente la presentazione a posteriori di una certificazione di un esperto indipendente — che può essere redatta individualmente per il singolo produttore e/o distributore oppure essere comune per consorzi di imprese che provvedono autonomamente allo smaltimento dei rifiuti — che confermi che vengono adempiuti gli obblighi di ripresa e riciclaggio o riutilizzo per la corrispondente quantità. DSD non può richiedere che la certificazione venga presentata prima rispetto a quanto previsto dal decreto sugli imballaggi. Indipendentemente dalla versione del decreto in vigore in quel momento, è sufficiente in ogni caso, per quanto riguarda le prove da presentare a DSD, che la certificazione confermi alla controparte il rispetto dei requisiti di ripresa e riciclaggio o riutilizzo, riferiti ad una determinata quantità di imballaggi. Altri dati eventualmente contenuti nella certificazione (quali, in particolare, nominativo dell'impresa terza incaricata, punti di raccolta o quote esatte) possono essere cancellati per evitare che DSD riceva informazioni sui concorrenti importanti sotto il profilo concorrenziale. Sia la conferma da parte del gestore del sistema che la certificazione dell'esperto indipendente possono essere sostituite dall'attestato di un revisore dei conti che confermi a posteriori l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, riferiti ad una determinata massa di imballaggi. L'attestato di un revisore dei conti permette di confermare l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, senza specificare se ciò sia avvenuto mediante un sistema di esonero con-

corrente oppure con una soluzione di smaltimento autonoma. Onde evitare che le modalità della prova sopra definite vengano modificate a scapito delle imprese obbligate allo smaltimento, occorre garantire che le altre disposizioni del contratto di utilizzazione del marchio non vengano applicate in modo da rendere più gravose le prove da presentare a DSD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È incompatibile con il mercato comune il comportamento di Duales System Deutschland AG, Köln (in prosieguo «DSD») consistente nel pretendere, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del contratto di utilizzazione del marchio, il pagamento del relativo corrispettivo per l'intera quantità degli imballaggi di vendita in circolazione in Germania con il marchio «Il punto verde», anche quando le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti:

- ricorrono ai servizi di DSD che danno titolo ad esonero, ai sensi dell'articolo 2 del contratto di utilizzazione del marchio, soltanto per una parte degli imballaggi, oppure non ricorrono affatto a tali servizi, ma mettono in circolazione in Germania imballaggi uniformi, in circolazione anche in un altro Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo e partecipano ad un sistema di ripresa che utilizza il marchio «Il punto verde»; e
- dimostrino di adempiere ai propri obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, per le quantità per le quali non ricorrono a detti servizi per l'esonero, attraverso sistemi di esonero concorrenti o soluzioni di smaltimento autonome.

#### Articolo 2

DSD pone immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1.

DSD si astiene dal proseguire o ripetere il comportamento di cui all'articolo 1 e non adotta misure che abbiano analogo effetto.

DSD si impegna a rispettare gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 7.

#### Articolo 3

DSD deve impegnarsi, nei confronti di tutte le parti del contratto di utilizzazione del marchio, a non richiedere alcun corrispettivo per le quantità parziali di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio «Il punto verde», per le quali non si faccia ricorso ai servizi per l'esonero di cui all'articolo 2 di detto contratto e rispetto alle quali sia provato che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi vengono adempiuti in altro modo.

L'obbligo di cui al primo comma sostituisce la disposizione derogatoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del contratto di utilizzazione del marchio.

#### Articolo 4

1. DSD non può percepire corrispettivi per gli imballaggi che partecipano ad un sistema di raccolta e riutilizzo o riciclaggio con il marchio «Il punto verde» in un altro Stato membro e che vengono messi in circolazione utilizzando il marchio nella zona di applicazione del decreto sugli imballaggi, a condizione che sia provato l'adempimento degli obblighi derivanti da detto decreto con modalità diverse dalla partecipazione al sistema realizzato da DSD ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi.

2. DSD può subordinare l'esenzione dal pagamento del corrispettivo alla condizione che sull'imballaggio sia chiaramente indicato il marchio «Il punto verde», con un'indicazione testuale o in altra forma comprensibile per il consumatore finale, e specificato che l'imballaggio non fa parte del sistema realizzato da DSD ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. In caso di disaccordo sulla riconoscibilità dell'indicazione, le parti richiedono alla Commissione, entro una settimana dalla constatazione unilaterale o bilaterale del disaccordo, di nominare un esperto.

L'esperto è incaricato di constatare, in un termine di quattro settimane, se le alternative di formulazione dell'indicazione discusse dalle parti sono sufficienti a soddisfare i requisiti formulati nell'impegno, tenuto conto delle funzioni essenziali di un imballaggio.

I costi relativi alla retribuzione dell'esperto sono suddivisi in parti uguali tra le parti.

#### Articolo 5

1. Costituisce prova sufficiente del fatto che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi sono stati rispettati in maniera diversa, in caso di partecipazione integrale o parziale ad un sistema di esonero concorrente, la conferma da parte del gestore del sistema del fatto che la corrispondente quantità di imballaggi partecipa a detto sistema.

2. In caso di partecipazione integrale o parziale ad una soluzione di smaltimento autonomo è sufficiente la presentazione a posteriori di un attestato di un esperto indipendente a conferma che gli obblighi di ripresa e riciclaggio o riutilizzo per la corrispondente quantità sono stati adempiuti. L'attestato può essere rilasciato per il singolo produttore o distributore, ovvero per consorzi di imprese che provvedono autonomamente allo smaltimento dei rifiuti.

3. DSD non può in alcun caso richiedere che l'attestato sia presentato in data anteriore a quella prevista dal decreto sugli imballaggi.

4. Indipendentemente dalla versione del decreto in vigore, è sufficiente in ogni caso, per quanto riguarda le prove da presentare a DSD, che l'attestato confermi alla controparte il rispetto dei requisiti di ripresa e riciclaggio o riutilizzo, riferiti ad una determinata quantità di imballaggi.

5. Altri dati eventualmente contenuti nell'attestato devono essere omessi.

6. Sia la conferma da parte del gestore del sistema, sia l'attestato dell'esperto indipendente possono essere sostituiti dall'attestato di un revisore dei conti che confermi a posteriori l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, riferiti ad una determinata massa di imballaggi.

7. Nessuna disposizione del contratto di utilizzazione di marchio può essere applicata in modo da rendere più gravose le prove da presentare a DSD.

#### Articolo 6

1. DSD è tenuta al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5, nei confronti di tutte le parti del contratto di utilizzazione del marchio a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione e informare in proposito le stesse parti entro due mesi da detta pubblicazione.

2. Le disposizioni del contratto di utilizzazione del marchio non possono essere applicate in modo da ritardare il rispetto immediato degli obblighi di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 7

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione DSD informa la Commissione dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6.

#### Articolo 8

Destinataria della presente decisione è l'impresa:

Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG  
Frankfurter Straße 720-726  
D-51145 Köln

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione